NUOVA 1ª GLOBAL FLOTTE LINEA VEICOLI
(CVT e Assistenza stradale)
Assicurazione per la Protezione Rischi

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri ed Assistenza Stradale

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni – DIP Danni

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "Nuova 1ª Global Flotte Linea Veicoli"

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n.1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi relativi al veicolo e alla persona non coperti dalla garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)

Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai), fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata), offre coperture assicurative differenziate in base alla tipologia del veicolo, per i danni materiali e diretti subiti dallo stesso a seguito di:

- ✓ Incendio: Incendio, Fulmine, Scoppio del serbatoio o dell'Impianto di alimentazione e Ricorso Terzi da Incendio.
- ✓ Furto: Furto (consumato o tentato) o rapina;
- ✓ Collisione: urto con veicolo identificato;
- ✓ Danni Accidentali: urto comunque verificatosi;
- ✓ Eventi Sociopolitici e Naturali: atti dolosi di terzi (Atti Vandalici) e fenomeni naturali quali ad esempio grandine, uragani trombe, tempeste, ecc.;

Il contratto può prevedere, inoltre, le garanzie:

- ✓ Carico e scarico con mezzi meccanici: danni involontariamente cagionati a terzi durante le operazioni effettuate con mezzi o dispositivi meccanici.
- ✓ Assistenza: prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento imprevedibile che renda il veicolo inutilizzabile.
- ✓ Garanzie aggiuntive "COMPACT", "ORO", "VIP": pacchetti di garanzie aggiuntive quali, ad esempio, R.C. dei figli minori, Rimborso spese immatricolazione, Danni al Box, Perdita delle chiavi, Rottura Cristalli, ecc.

e le seguenti garanzie rivolte alla persona:

- ✓ Infortuni del Conducente: infortuni subiti dal conducente del veicolo in conseguenza della circolazione;
- ✓ Tutela Legale: rimborso delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, civile e penale.
- ✓ Garanzie non solo Auto:
  - Infortuni subiti dal Proprietario quando è alla guida di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione oppure quando è trasportato su mezzi pubblici.
  - Responsabilità civile del proprietario quando è alla guida.

Garanzie Opzionali: (per dettagli vedasi il Fascicolo Informativo):

- Condizione Compact (per le garanzie Incendio, Furto, Collisione, Infortuni del Conducente, Ricorso terzi da Incendio, Assistenza);
- Clausola Vip (per le garanzie Incendio, Furto, Collisione Danni Accidentali, Ricorso terzi da Incendio, Assistenza),
- Global, Compact con clausola Extra, Assisat (per la garanzia Assistenza).

Che cosa non è assicurato?

In relazione a tutte le garanzie offerte non sono compresi i danni:

- ✗ cagionati con dolo o colpa grave del Contrante, dell'Assicurato e dei Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere (ad eccezione dei danni da colpa grave che sono ricompresi per le garanzie Collisione, Danni accidentali, Ricorso terzi da incendio, Garanzie aggiuntive Compact "Responsabilità", Carico e scarico).

In relazione alle garanzie Ricorso terzi da incendio, Garanzie aggiuntive Compact "Responsabilità", Carico e scarico non sono compresi i danni:

- ✗ alle cose del coniuge non legalmente separato, del convivente more uxorio, degli ascendenti e dei discendenti, del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario di veicolo in leasing;
- ✗ alle cose dei parenti ed affini sino al terzo grado del conducente, del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario di veicolo in leasing, se con loro conviventi o a loro carico;
- ✗ alle cose dei soci a responsabilità illimitata e dei relativi coniugi non legalmente separati, conviventi more uxorio, ascendenti e discendenti e, se con loro conviventi o a loro carico, parenti o affini sino al terzo grado (se assicurato è una società).

Ci sono limiti di copertura?

Le coperture assicurative prevedono in generale alcune esclusioni (salvo che non siano richiamate espressamente da specifiche garanzie) relative ai danni:

- ! da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, guerra o insurrezione;
- ! da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni;
- ! derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali;
- ! determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;
- ! da conducente non abilitato alla guida, salvo il caso di guida con patente scaduta e rinnovata o in attesa di rilascio e successivamente rilasciata;

Inoltre, per le sottoelencate garanzie non sono assicurati i danni causati da:

Incendio

- ! bruciature non seguite da incendio;
- ! furto/rapina commessi dai dipendenti dell'Assicurato durante l'attività lavorativa.

Furto

- ! appropriazione indebita;
- ! bruciature non seguite da incendio;

Danni Accidentali:

- ! operazioni di carico e scarico dal veicolo;
- ! conseguenti all'attivazione accidentale dell'airbag.

Assistenza:

- ! Eventi di carattere eccezionale (uragani, tempeste, ecc) che rendano impossibile l'erogazione delle prestazioni;
- ! circolazione non conforme alle indicazioni della Carta di Circolazione;
- ! in caso di dolo di terzi, dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge.

Infortuni del Conducente:

- ! da abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti;
- ! da delitti non colposi e da infarti miocardici;
- ! a persone con età superiore a 80 anni.

Tutela Legale:

- ! Guida in stato di Ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
- ! se il veicolo non è coperto da Assicurazione RCA;
- ! per procedimento penale per fuga od omissione di soccorso;
- ! pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! atti dolosi dell'assicurato.

Garanzie non solo Auto:

- ! Infortuni verificati durante voli con aerei o elicotteri gestiti da Aereoclub;
- ! Responsabilità Civile derivante dall'esercizio di attività professionali o dall'uso di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani.

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (espresse in cifra fissa) e rivalse (espresse in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.
Per dettagli vedasi le Condizioni di Assicurazione.

Dove vale la copertura?

L'Assicurazione Infortuni del Conducente vale in tutto il mondo. L'assicurazione prestata dalle altre garanzie, fatta eccezione per la garanzia Tutela Legale, vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della Carta Verde. Per la garanzia Tutela Legale, l'assicurazione vale per le controversie verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino; l'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità extracontrattuale verificatisi in uno degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein e che sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte. Il frazionamento può essere anche semestrale, quadrimestrale e trimestrale con una maggiorazione del premio rispettivamente del 3,6%, 4,3% e 5,1%. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. La Regolazione del premio dovrà essere versata entro il 15° giorno dalla data di comunicazione di UnipolSai al Contraente. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla Legge (3.000 euro) e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla Legge ed attivati presso l'intermediario.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità. Qualora il contratto venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza . Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione solo in presenza in polizza della Garanzia RCA, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.

Come posso disdire la polizza?

Qualora il contratto venga stipulato con il tacito rinnovo, è necessario comunicare la disdetta con lettera raccomandata oppure mediante PEC almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in polizza. Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale superiore ai cinque anni, hai la facoltà di recedere solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, con preavviso di sessanta giorni . Se la durata è uguale o inferiore, non potrai recedere in anticipo dal contratto e dovrai attendere la naturale scadenza.

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Nuova 1ª Global Flotte Protezione Veicoli
Data: 01/05/2019

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile pubblicato da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Unipolsai Assicurazioni S.p.A., *Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., Via Stalingrado, n. 45, Bologna 40128; telefono 051.5077111, telefax 051.7096584; indirizzi internet:, https://**www.unipolsai.it**, e-mail: **info-danni@unipolsai.it**; PEC: **unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it**, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.*

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.752,83 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.223,47 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2017, è pari ad € 2.925,92 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.316, 66 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.693,45 milioni e ad € 7.060,99 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, fino all'importo massimo indicato nella singola applicazione (c.d. massimale e/o somma assicurata), attraverso una serie di coperture assicurative differenziate in base alla tipologia del veicolo assicurato. Le garanzie prestate sono: Incendio, Furto, Collisione con veicolo identificato, Danni accidentali (cd. Kasko), Eventi Sociopolitici e Naturali. L'applicazione può prevedere inoltre le garanzie: Carico e scarico con mezzi meccanici, garanzie aggiuntive "Compact Perdite pecuniarie", "Compact Responsabilità", "Oro", "Class" e "Vip", Assistenza, Infortuni del conducente, Tutela Legale, Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio (gratuita), garanzie "Non solo auto".

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Assicurazione a valore commerciale	*In luogo della forma di assicurazione base "a valore a nuovo" (l'indennizzo del danno parziale non tiene conto del degrado d'uso dei pezzi di ricambio), è possibile acquistare la formula "a valore commerciale" dove l'indennizzo del danno parziale tiene conto del degrado d'uso dei pezzi di ricambio.*
Assicurazione del solo danno totale	*In luogo della forma di assicurazione base "a valore a nuovo" (l'indennizzo del danno parziale non tiene conto del degrado d'uso dei pezzi di ricambio), è possibile acquistare la formula "solo danno totale" dove l'indennizzo è riconosciuto* ***solo*** *in presenza di un danno al veicolo pari o superiore all'80% del valore assicurato.*
Garanzia Collisione con Condizione Compact a Valore commerciale	*In luogo della forme di assicurazione "a valore a nuovo", "a valore commerciale" e "solo danno totale", è possibile acquistare la garanzia Collisione nella formula "Compact a valore commerciale" che copre i danni del veicolo fino ad un massimo di € 5.000 per ogni sinistro e in caso di danno parziale indennizza tenendo conto del degrado d'uso dei pezzi di ricambio.*
Garanzia Collisione con Condizione Compact a Valore a nuovo	*In luogo della forme di assicurazione "a valore a nuovo", "a valore commerciale" e "solo danno totale", è possibile acquistare la garanzia Collisione nella formula "Compact a valore a nuovo" che copre i danni del veicolo fino ad un massimo di € 5.000 per ogni sinistro e in caso di danno parziale indennizza senza tenere conto del degrado d'uso dei pezzi di ricambio.*
Garanzia Infortuni del conducente Condizione Compact	*In luogo della garanzia Infortuni del conducente base, è possibile limitare la copertura della garanzia al solo caso di infortunio avvenuto con la responsabilità del conducente (massimale a scelta di € 26.000 o € 42.000).*

Ricorso terzi da incendio Compact	*In luogo della garanzia Ricorso terzi da incendio già compresa nella garanzia Incendio, in assenza di questa è possibile acquistare la garanzia Ricorso terzi da incendio Compact che assicura la responsabilità civile del proprietario per i danni causati da incendio/scoppio del veicolo quando è in sosta in un'area privata non aperta al pubblico (ad es. box) fino da un massimale di € 260.000 per ogni sinistro.*
Assistenza Stradale Compact e Extra	*In luogo della garanzia Assistenza Stradale Global, è possibile acquistare la garanzia nelle sue forme "Compact" o "Extra" che limitano le prestazioni di assistenza offerte dalla garanzia base.*
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Clausola Incendio VIP	*Estende la garanzia Incendio ai danni subiti dal veicolo in seguito ad incendio/scoppio causato da atti dolosi di terzi.*
Clausola Ricorso terzi da Incendio VIP	*Amplia il massimale della garanzia Ricorso terzi da Incendio, già compresa nella garanzia Incendio, fino al massimale di € 300.000 per ogni sinistro.*
Condizione Appropriazione Indebita (solo per autocaravan)	*Estende la garanzia Furto ai danni subiti dal veicolo in seguito ad appropriazione indebita.*
Clausola Collisione VIP	*Estende la garanzia Collisione ai danni subiti dal veicolo in seguito a collisione con animali.*
Clausola Danni Accidentali VIP	*Estende la garanzia Danni Accidentali ai danni subiti dal veicolo in seguito ad atti dolosi di terzi.*
Infortuni del Conducente - Diaria da ricovero	*Estende la garanzia Infortuni del Conducente alla corresponsione di una diaria per ogni giorno di ricovero e/o per ogni giorno di gessatura, anche senza ricovero (massimali a scelta compresi fra € 2.600 e € 7.800).*
Infortuni del Conducente - Rimborso spese sanitarie Diaria da gessatura	*Estende la garanzia Infortuni del Conducente al rimborso delle spese sanitarie occorse con o senza ricovero (massimali a scelta compresi fra € 1.100 e € 3.100).*
Infortuni del Conducente -Indennità in caso di perdita dell'anno scolastico	*Estende la garanzia Infortuni del conducente alla corresponsione di una indennità di € 1.100 per anno in caso di perdita dell'anno scolastico (corsi di studi in scuole medie inferiori o superiori).*

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	*Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa non è assicurato?".*

Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro	• ***Denuncia di sinistro garanzie Incendio, Furto, Eventi Sociopolitici e Naturali, Collisione, Danni Accidentali, Garanzie Aggiuntive*** *Deve essere fatta a UnipolSai entro 5 giorni dalla data del sinistro.* • ***Denuncia di sinistro garanzia Assistenza Stradale*** *Deve essere fatta a Pronto Assistance Servizi nel momento in cui si verifica il sinistro, utilizzando il Numero Verde dedicato* • ***Denuncia di sinistro per la garanzia Infortuni del conducente*** *Deve essere fatta a UnipolSai entro 10 giorni dalla data del sinistro.* • ***Denuncia di sinistro per la garanzia Tutela Legale*** *Deve essere fatta a UnipolSai o ad ARAG al momento del sinistro.*
	L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
	Assistenza diretta e/o in convenzione *UnipolSai gestisce la liquidazione dei sinistri rientranti nella procedura di Indennizzo in forma specifica affidandosi:* *- al circuito dei centri di autoriparazione A**uto Presto&Bene** in caso di scelta da parte del contraente dell'opzione tariffaria "Indennizzo in forma specifica" **(www.autoprestoebene.it);*** *- al circuito dei centri cristalli MyGlass nel caso della garanzia "Cristalli" presente nel pacchetto Garanzie Aggiuntive "VIP" **(www.myglasscristalli.it)**.*
	Gestione da parte di altre imprese *UnipolSai gestisce la liquidazione dei sinistri delle garanzie sotto indicate affidandosi alle seguenti Compagnie:* *- **Pronto Assistance Servizi** Società consortile a r.l., società non assicurativa, nel caso della garanzia "Assistenza Stradale" **(www.prontoassistance.it);*** *- **ARAG** nel caso della garanzia "Tutela Legale" **(www.arag.it)***
	Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto *I diritti derivanti dal contratto - diversi da quello derivante dal pagamento del premio - si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per l'assicurazione di "Tutela Legale" il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.*

Dichiarazioni inesatte o reticenti	*Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che obblighi ho?"*
Obblighi dell'impresa	*Non è contrattualmente precisato un termine per la liquidazione dei sinistri e UnipolSai si impegna a farlo nel più breve tempo possibile.*

Quando e come devo pagare?

Premio	*Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Quando e come devo pagare?"* *Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.*
Rimborso	*Il contraente ha diritto di ottenere l'esclusione dell'applicazione con la restituzione del premio - al netto delle imposte che restano a suo carico - pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:* *• demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo, ad eccezione del premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro;* *• furto totale o rapina del veicolo, ad eccezione del premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro;* *• trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto* *• sospensione in corso di contratto, qualora il contraente non abbia richiesto la riattivazione entro i limiti previsti.*

Quando comincia la copertura e quando finisce

Durata	• ***Contratto di durata di un anno o anno più frazione*** *Il contratto ha durata di un anno (o anno più frazione) e può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Se stipulato senza tacito rinnovo, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.* *L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall'ora convenuta) del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.* *L'assicurazione è operante fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.* • ***Contratto di durata inferiore ad un anno (durata temporanea)*** *I contratti di durata inferiore all'anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.* • ***Contratto di durata poliennale*** *Se la durata del contratto è uguale o inferiore a 5 anni, il contraente non potrà recedere anticipatamente;* *se la durata del contratto è superiore a 5 anni, dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza.*

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	*Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.*
Risoluzione	*Il contraente ha diritto di richiedere l'esclusione delle applicazioni nei seguenti casi:* • *demolizione, distruzione, esportazione definitiva all'estero del veicolo;* • *furto totale o rapina del veicolo;* • *trasferimento della proprietà del veicolo, consegna in conto vendita;*

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Nuova 1a Global Flotte Protezione Rischi è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici che intendono proteggere i loro veicoli in relazione ai rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto (R.C. Auto) attraverso una copertura assicurativa prestata nella forma di polizza "amministrata a libro matricola".

Quali costi devo sostenere?

La quota percepita in media dall'intermediario è pari al 11,7% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	*Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a:* *UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti* *Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI)* *Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it.* *Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito* ***www.unipolsai.it.*** *I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.* *E' possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società* ***www.unipolsai.it*** *e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.*

All'impresa assicuratrice	*Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).*
All'IVASS	*Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it.* *Info su:* ***www.ivass.it.*** *I reclami indirizzati all'IVASS contengono:* *a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;* *b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;* *c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;* *d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;* *e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.*
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	*Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.*
Negoziazione assistita	*Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).*
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• ***Procedura di conciliazione paritetica*** *Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di UnipolSai* ***www.unipolsai.it****.* • ***Perizia contrattuale ed arbitrato (garanzie diverse da "Responsabilità Civile Autoveicoli")*** *L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra UnipolSai e l'assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie "Corpi Veicoli Terrestri", "Infortuni del Conducente" e "Tutela Legale" che UnipolSai e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti /ad un collegio di medici/ad un arbitro. Resta, comunque, fermo il diritto di UnipolSai e del contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.* • ***Liti transfrontaliere*** *Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.*

PER QUESTO CONTRATTO UNIPOLSAI DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRAENTE POTRA' CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE "PROTEZIONE RISCHI ED ASSISTENZA STRADALE" comprensive di GLOSSARIO

Edizione 01.05.2019

INDICE

	PAG.
Glossario	1 di 117
Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi"	9 di 117
Vincoli	22 di 120
Condizioni Particolari di Assicurazione "Protezione Rischi"	25 di 117
A) Incendio	26 di 117
B) Furto	30 di 117
C) Collisione	34 di 117
D) Danni Accidentali	38 di 117
E) Eventi Sociopolitici e Naturali	42 di 117
F) Garanzie Aggiuntive Compact "Perdite Pecuniarie"	45 di 117
G) Garanzie Aggiuntive Compact "Responsabilità"	47 di 117
H) Garanzie Aggiuntive "ORO"	49 di 117
I) Garanzie Aggiuntive "CLASS"	51 di 117
L) Garanzie Aggiuntive "VIP"	52 di 117
N) Carico e scarico con mezzi meccanici	54 di 117
O) Infortuni del Conducente	55 di 117
P) Tutela Legale	63 di 117
Condizioni Aggiuntive prestabili singolarmente	69 di 117
M) Adeguamento Automatico del capitale assicurato e del premio	70 di 117
M1) Adeguamento Automatico del capitale assicurato e del premio	71 di 117
Garanzie Non Solo Auto	74 di 117
R) Condizioni integrative Infortuni del Proprietario	75 di 117
S) Condizioni integrative Responsabilità Civile del Proprietario	81 di 117

T) Ricorso Terzi da Incendio Compact 83 di 117

Condizioni Generali di Assicurazione "Assistenza Stradale" 84 di 117

Condizioni Particolari di Assicurazione "Assistenza Stradale" 97 di 117
A) Assistenza Stradale Global 98 di 117
B) Assistenza Stradale Compact 107 di 117
C) Assistenza Stradale per Autocarri e per Rimorchi di Autocarri 110 di 117

Fonti Normative 1 di 9

GLOSSARIO

DEFINIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI *"PROTEZIONE RISCHI"* ED "*ASSISTENZA STRADALE"*

CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

IVASS
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LOCATARIO
L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MORA
Periodo massimo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* – successive alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.
È previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.
Alla luce dell'articolo 170 bis del Codice la garanzia è operante fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale.

PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

POLIZZA
La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* presta la garanzia assicurativa.

PREMIO
Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'assicuratore quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PREMIO NETTO
Somma dovuta dal *Contraente* a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* al netto dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RISCHIO
La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
La Compagnia di assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE "PROTEZIONE RISCHI"

ACCESSORIO
Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.

AIRBAG
Involucro inserito nell'abitacolo degli autoveicoli che, in caso di urto violento, si gonfia per evitare che il guidatore o i passeggeri vengano proiettati contro l'abitacolo stesso.

APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI
Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, *Sistemi di navigazione satellitare* ed altri apparecchi analoghi.

ASSICURATO
Persona fisica o giuridica che è soggetta al *Rischio* per il quale il contratto è stato stipulato.

ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO
Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'*Assicurato* senza ricorrere all'applicazione del *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE
Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'*Assicurato* applicando il *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

AUTO PRESTO & BENE
È il servizio di autoriparazione diretta in esclusiva per i Clienti del Gruppo Unipol gestita dal Circuito di Carrozzerie *Auto Presto & Bene*.

BENEFICIARIO
La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in *Polizza* in caso di morte dell'*Assicurato* in conseguenza di *Infortunio*.

CAPITALE ASSICURATO
Valore attribuito dal *Contraente* alle cose assicurate ed indicato in *Polizza* o, nel caso dell'assicurazione *Infortuni*, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

CARTA VERDE
Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureaux).
Tale documento:
- attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

DANNI DIRETTI
Danni materiali conseguenza diretta dell'evento garantito.

DEGRADO D'USO
Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'assicuratore.

EFFRAZIONE
Forzatura o rottura violenta dei dispositivi di chiusura.

EUROTAX
Pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore, destinata a concessionari, commercianti, autosaloni e compagnie di assicurazione.
Tale pubblicazione si articola in "*Eurotax* blu" (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) ed "*Eurotax* giallo" (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato.

FENOMENO ELETTRICO
Azioni di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

FRANCHIGIA
La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

IMPIANTO ANTIFURTO
Dispositivo finalizzato ad impedire il *Furto*.

INCENDIO
Combustione con sviluppo di fiamma.

LIQUIDAZIONE
Procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.

MASSIMALE
Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

PRETENSIONATORE
Dispositivo delle cinture di sicurezza che, in caso di urto, le mette istantaneamente in tensione.

QUATTRORUOTE
Listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al "Codice Infocar" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

REGOLA PROPORZIONALE
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del *Sinistro* (*Sottoassicurazione*), l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del *Sinistro*.
E' previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

SCOPERTO
Parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato* espressa in una percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso.

SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE
Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.

SOTTOASSICURAZIONE
Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del *Sinistro* (cfr. ***REGOLA PROPORZIONALE***).

STABILMENTE INSTALLATO
Sono considerati "*Stabilmente installati*" gli *Accessori* e gli *Apparecchi Audio-Fono-Visivi* che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli *Apparecchi Audio-Fono-Visivi* con frontalino estraibile.

TELONI
Teli di grandi dimensioni usati per riparare merci o materiali da trasportare.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA "*INFORTUNI* DEL CONDUCENTE"

Le definizioni che seguono sono **specifiche della sola Garanzia "*Infortuni* del conducente":**

Frattura: soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da *Infortunio*. **S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo o ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso;**

Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica. I metodi di contenzione Ilizarov e FEA (fissatore esterno assiale) sono considerati *Gessatura*;

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;

Istituto di cura: ospedale o clinica di *Ricovero*, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera;

Ricovero: degenza in un *Istituto di cura* che comporti almeno un pernottamento.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA "TUTELA LEGALE"

Le definizioni che seguono sono **specifiche della sola Garanzia "Tutela Legale":**

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: la Compagnia cui *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* affida la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale;

Contravvenzione: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l'arresto o l'ammenda;

Sinistro: l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione;

Spese di giustizia: spese che il condannato deve rimborsare allo Stato;

Spese di soccombenza: spese legali che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla controparte.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLE "CONDIZIONI INTEGRATIVE INFORTUNI DEL PROPRIETARIO" RIPORTATE NELLA SEZIONE "NON SOLO AUTO"

Le definizioni che seguono sono **specifiche delle sole "*Condizioni Integrative Infortuni del proprietario*":**

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE "ASSISTENZA STRADALE"

ABITAZIONE
La residenza dell'*Assicurato* al momento del *Sinistro*.

ASSICURATI
Gli occupanti del *Veicolo* indicato in *Polizza*, purché residenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

CODICE PRODOTTO ASSISTENZA
Il numero indicato in *Polizza* in corrispondenza della garanzia di *Assistenza* prestata.

DESTINAZIONE
La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti.

ÉQUIPE MEDICA
Gruppo di medici che prestano la loro opera presso la *Struttura Organizzativa*, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

IMPRESA
Sede di lavoro presso la quale l'*Assicurato* svolge prevalentemente la sua attività.

INFORTUNIO STRADALE
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali

intervenute a seguito della circolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza* ed obiettivamente constatabili.

SINISTRO
Ogni evento imprevedibile (ad esempio: *incidente stradale, guasto meccanico, guasto elettrico, Incendio o Furto totale o parziale)*, che renda il *Veicolo* oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei *Sinistri* del ramo assistenza.

STRUTTURA SANITARIA
l'Istituto di cura o la clinica di *Ricovero* dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

VEICOLO
Il mezzo che il *Contraente* ha indicato in *Polizza*.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE "PROTEZIONE RISCHI"

ARTICOLO 1 - *ESTENSIONE TERRITORIALE*

L'assicurazione *Infortuni del conducente* vale in tutto il mondo.
La valutazione dell'*Invalidità permanente* e la *Liquidazione* dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente.
Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.
L'assicurazione prestata dalle altre garanzie (ad esclusione della copertura *Tutela Legale*, per la quale si rimanda alla specifica previsione dell'articolo P.5- *Estensioni territoriali*) vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della *Carta Verde*.

ARTICOLO 2 - *ESCLUSIONI*

L'assicurazione non comprende:

- **salva specifica pattuizione, gli *Apparecchi audio-fono-visivi*;**
- **salva specifica pattuizione, i danni determinati da atti dolosi di terzi, uragani, tempeste, trombe d'aria, bufere, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine ed alluvioni;**
- **i danni determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;**
- **le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;**
- **i danni, i provvedimenti di sospensione della patente, le spese giudiziali e stragiudiziali, e gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- **i danni e gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, guerra o insurrezione;**
- **i danni e gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.**

Per i veicoli provvisti di *Teloni* i danni a questi ultimi sono risarciti solo in presenza di altri danni al veicolo.

ARTICOLO 3 - *PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA*

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e *Carta Verde* previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la *Società*. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il *Contraente* non paga il *Premio* si applica il disposto dell'articolo 5 - *Adeguamento del premio*. Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 4 - *DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE*

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al *Proprietario* di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al *Locatario*), al *Contraente* ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa.

In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del *Contraente*, oppure da parte dell'*Assicurato* se persona diversa dal *Contraente*, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il *Contraente* è tenuto a dare immediata comunicazione a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* di ogni variazione di tali dati intervenuta in corso di contratto.

***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della comunicazione, l'importo del *Premio* a quello corrispondente alle variazioni di *Rischio* intervenute.**

In tal caso il *Contraente* ha facoltà di recedere dal contratto che si risolve senza restituzione di *Premio* dal giorno in cui il recesso è comunicato a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.*

In caso di variazioni non comunicate dal *Contraente* che determinano un aggravamento del *Rischio* troverà applicazione l'articolo 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 5 - *ADEGUAMENTO DEL PREMIO*

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito rinnovo, **qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei rischi oggetto del contratto, ha facoltà di modificare il *Premio* precedentemente convenuto,** mettendo

a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di *Premio* attraverso una comunicazione inviata al medesimo almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
Il pagamento da parte del *Contraente* del nuovo *Premio* proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.
Nel caso in cui il *Contraente* non intenda accettare il nuovo *Premio* e non provveda al pagamento, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza. Le garanzie restano comunque operanti fino all'effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.
Qualora la *Polizza* preveda anche la garanzia di Responsabilità Civile, l'eventuale risoluzione di quest'ultima comporterà la contestuale risoluzione anche delle altre garanzie previste in *Polizza*.

ARTICOLO 6 - *TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO ASSICURATO*

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante può chiedere che il contratto relativo al veicolo alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo *Famigliare convivente*; ***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio*.**
In caso di consegna del veicolo in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente di quest'ultimo, **il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.**
Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.
Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.
Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
Tale facoltà viene concessa solo in presenza in *Polizza* della Garanzia RCA.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà e *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio *netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della comunicazione a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* dell'avvenuto trasferimento.**

Per i contratti di durata inferiore ad un anno ***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo.**

Il contratto si risolve, senza rimborso del *Premio netto*, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* il certificato di assicurazione e la *Carta Verde*.** In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il *Contraente* ha diritto al rimborso del *Premio netto* pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

ARTICOLO 7 - *SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO*

La sospensione in corso di contratto può essere chiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso; tale facoltà viene concessa solo in presenza in *Polizza* della Garanzia RCA.

Qualora il *Contraente* intenda sospendere le garanzie in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un'appendice **che deve essere sottoscritta dal *Contraente*.** La sospensione decorre dall'ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.

Al momento della sospensione, il *Periodo di assicurazione* in corso con *Premio* pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.

Qualora tale durata sia inferiore, **il *Premio* non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni**, con rinuncia però, da parte di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, alle successive rate di *Premio* relative al periodo di sospensione utilizzato.

Decorsi diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il contratto si risolve: qualora entro

dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo, il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Per i contratti con frazionamento del *Premio* il *Contraente* è tenuto a corrispondere, salvo si sia verificato il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo, le eventuali rate insolute successive alla risoluzione del contratto.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

La riattivazione del contratto è sempre possibile sullo stesso veicolo. Il *Contraente* può inoltre chiedere che la riattivazione avvenga su di un altro veicolo; ***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*** **si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio*.**
Per la riattivazione su di un altro veicolo è comunque necessario che:

- il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;

nonché

- il *Proprietario* (nel caso dei contratti di leasing, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente.*

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni]
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il *Premio* pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi [90 giorni]
Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi [90 giorni] sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono

prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.
Sul *Premio* relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del *Contraente*, il *Premio* pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

ESCLUSIONI
Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:
- **per i contratti di durata inferiore all'anno;**
- **per i contratti ceduti all'acquirente del veicolo venduto;**
- **per i contratti amministrati con "libro matricola";**
- **per i contratti per l'assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.**

Per ciclomotori, quadricicli, motoveicoli e motoslitte la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo in questione comprovate da idonea documentazione.
Limitatamente a motoveicoli, motoslitte, quadricicli trasporto cose e quadricicli trasporto persone è tuttavia consentita la sospensione senza motivazione di tutte le garanzie di *Polizza* **quando, nello stesso contratto, tale possibilità venga pattuita per la garanzia RCA.**

ARTICOLO 8 - *DENUNCIA DEL SINISTRO*
L'*Assicurato* deve denunciare il *Sinistro* alla Direzione di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* oppure all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto entro cinque giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato o *l'Assicurato* stesso ne ha avuto conoscenza.
Alla *Denuncia* devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro.*
La *Denuncia* dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere inviata alla Direzione di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* o all'Agenzia o al Punto di vendita ai quali è assegnato il contratto entro 10 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il *Contraente, l'Assicurato* o i suoi *Beneficiari* ne abbiano avuto la possibilità.

ARTICOLO 9 - *CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO*
Per i contratti di durata inferiore all'anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione.
È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 10 - *DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO*

Nella determinazione dell'ammontare del danno *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* terrà conto dell'incidenza dell'IVA **a condizione che il relativo importo sia compreso nel *Capitale Assicurato* e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.**

ARTICOLO 11 - *CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI*

Mancando l'accordo sulla determinazione dell'ammontare dei danni le parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due periti, uno per parte.
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.
Se una parte non provvede alla nomina del proprio perito o se manca l'accordo, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza/sede legale dell'*Assicurato*.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del perito da essa designato. La spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.
***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si riserva la facoltà di liquidare e pagare per l'intero detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'*Assicurato* dall'indennità spettante.**
In caso di controversie sulla misura degli indennizzi dovuti per le garanzie *Infortuni del conducente e Garanzie NON SOLO AUTO - Condizioni integrative Infortuni del proprietario* le parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due medici, uno per parte.
Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.
Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'*Assicurato*.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato. La spesa del terzo medico è a carico della parte soccombente.
***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si riserva la facoltà di liquidare e pagare per l'intero detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'*Assicurato* dall'indennità spettante.**

ARTICOLO 12 - *INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA E ACQUISTO DEL RELITTO*

***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ha la facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le cose asportate, distrutte o danneggiate**; inoltre *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ha la facoltà di acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il *Sinistro*.
Se l'*Assicurato*, per la riparazione del danno indennizzabile a termini di contratto, si avvale di un centro di autoriparazione aderente al circuito *Auto Presto & Bene*, la parte del danno che rimane a suo carico per effetto dell'applicazione della *Franchigia* e/o dello *Scoperto*,

con il relativo minimo eventualmente pattuiti in *Polizza*, viene ridotta di un importo pari a € 100.
Tuttavia rimangono integralmente a carico dell'*Assicurato* i danni il cui ammontare sia inferiore o uguale a quello della *Franchigia* o del minimo pattuiti in *Polizza*.
Se espressamente richiamate in *Polizza*, saranno operanti le seguenti Clausole:

Clausola 1 - Per autovetture
Il *Contraente/Assicurato* si impegna ad utilizzare il centro di autoriparazione indicato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tra quelli facenti parte del circuito *Auto Presto & Bene* in caso di *Sinistro* che abbia colpito una delle seguenti Garanzie, sempre che le stesse siano state richiamate in *Polizza*: Incendio, Furto, Collisione, Danni accidentali.
La scelta del centro di autoriparazione potrà essere operata al momento del sinistro.
***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* manterrà costantemente aggiornato l'elenco pubblicato riservandosi la possibilità di apportare eventuali modifiche in seguito all'inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate, oppure all'eliminazione o sostituzione di alcune di esse.**
In questo caso l'eventuale scoperto ed il relativo minimo o la *Franchigia* previsti in *Polizza* vengono eliminati per la Garanzia Collisione e ridotti della metà per le altre Garanzie sopra elencate. In luogo di tale criterio troverà applicazione la riduzione di € 100 in precedenza indicata quando ciò sia più favorevole all'*Assicurato*. **In caso di Danno Totale trovano comunque integrale applicazione l'eventuale *Scoperto* ed il relativo minimo o la *Franchigia* previsti in *Polizza*.**

Clausola 2 - Per autovetture
Il *Contraente/Assicurato* si impegna ad utilizzare il centro di autoriparazione indicato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tra quelli facenti parte del circuito *Auto Presto & Bene* in caso di *Sinistro* che abbia colpito la Garanzia Eventi Sociopolitici e Naturali.
La scelta del centro di autoriparazione potrà essere operata al momento del sinistro.
***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* manterrà costantemente aggiornato l'elenco pubblicato riservandosi la possibilità di apportare eventuali modifiche in seguito all'inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate, oppure all'eliminazione o sostituzione di alcune di esse.**

Clausola 3 - Per autovetture, autocarri ed autocaravan
Il *Contraente/Assicurato* si impegna, in caso di *Sinistro* che abbia colpito la copertura Rottura Cristalli prevista nelle Garanzie Aggiuntive VIP, ad utilizzare il centro di riparazione appartenente al circuito "MyGlass" indicato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.*
In questo caso, per autovetture, autocarri ed autocaravan, le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono a carico di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*.

Per maggiori informazioni sui centri "MyGlass" contattare il Numero Verde 800.978.494 o consultare il sito www.myglasscristalli.it.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI **manterrà costantemente aggiornato l'elenco pubblicato riservandosi la possibilità di apportare eventuali modifiche in seguito all'inserimento di nuovi centri di intervento convenzionati, oppure all'eliminazione o sostituzione di alcuni di essi.**
Se il *Contraente/Assicurato* viola l'obbligo assunto facendo riparare o sostituire i cristalli presso un centro di riparazione diverso da "MyGlass" e chiede il rimborso delle spese sostenute, necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli, queste rimangono a carico di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* fino all'importo richiamato in *Polizza* con l'applicazione a carico del *Contraente/Assicurato* di una *Franchigia* di € 150,00 per *Sinistro*.

La scelta del centro di riparazione potrà essere operata al momento del *Sinistro*.

La garanzia non è prestata quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*.

ARTICOLO 13 - *PERDITA TOTALE DEL VEICOLO ASSICURATO*

13.1 DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA

Nel caso di perdita totale a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il ***Contraente*** **è tenuto a darne comunicazione a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.***
Il *Contraente* deve inoltre consegnare a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI:*

- **in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione);**

- **in caso di demolizione, copia della documentazione attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.**

Il *Contraente* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto può essere reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* distrutto, demolito od esportato o ad un suo *Famigliare convivente*; ***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*** **si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio*.**

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve e *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* – relativa alle garanzie non interessate dal *Sinistro*- corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della comunicazione a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*.**
In ogni caso il *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro* è dovuto per l'intero *Periodo di assicurazione* in corso al momento della comunicazione.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno ***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*** **non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.**
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo, il *Premio netto* – relativo alle garanzie non interessate dal *Sinistro* - corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verificano la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo.**

13.2 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il *Contraente* **è tenuto a darne comunicazione a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, consegnando copia della denuncia presentata all'Autorità competente.**
Il *Contraente*, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 7 – *Sospensione in corso di contratto*, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto può essere reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* rubato o ad un suo *Famigliare convivente.*
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI **si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio.***
In ogni caso il *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro* è dovuto per l'intero *Periodo di assicurazione* in corso al momento della comunicazione.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua.

In ogni caso il *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro* è dovuto per l'intero *Periodo di assicurazione* in corso al momento della comunicazione.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno ***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*** **non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.**
Nel caso in cui il contratto sia sospeso il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si verificano il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo.**

ARTICOLO 14 - *DIRITTO DI SURROGAZIONE*
In caso di *Sinistro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* è surrogata, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei *Famigliari conviventi* dell'*Assicurato* e nei confronti dei trasportati nonché del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo descritto in *Polizza*, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.

ARTICOLO 15 - *COMPETENZA TERRITORIALE*
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore cos ì come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto oppure quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

ARTICOLO 16 - *RINNOVO DEL CONTRATTO*
Durata
Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.
Se l'assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni) il *Premio* viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in

Polizza. Pertanto, ai sensi dell'art. 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il *Contraente* potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, il *Contraente* non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Il *Premio* esposto in *Polizza* è già comprensivo della suddetta riduzione.

Disdetta

Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, **la sua eventuale disdetta deve essere inviata da una delle parti – con lettera raccomandata oppure mediante PEC** (posta elettronica certificata), se l'*Assicurato* o il *Contraente* ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* - **almeno quindici giorni prima della scadenz**a **di annualità indicata in *Polizza***. In questo caso il contratto cessa alla sua naturale scadenza. **Salvo quanto previsto, relativamente al *Premio*, dall'articolo 5** - ***Adeguamento del Premio***, in mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 17 - *IMPOSTE E TASSE*

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso discendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il pagamento sia stato anticipato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*.

ARTICOLO 18 - *RINVIO ALLE NORME DI LEGGE*

Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

VINCOLI

(Validi anche per la garanzia di Responsabilità Civile, ove prestata)

I) PER I VEICOLI LOCATI IN "*LEASING*"

CLAUSOLA N. 1 ***(pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing)***
La *Polizza* è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in leasing al *Contraente*; pertanto *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si impegna nei confronti dell' Ente vincolatario stesso:

a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**

b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Si precisa che il *Premio* è stato versato in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.
Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

CLAUSOLA N. 2 ***(pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing)***
La *Polizza* è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in leasing al *Contraente*; pertanto *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si impegna nei confronti dell' Ente vincolatario stesso:

a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**

b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;

c) a comunicare all'Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di

assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI **potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al *Contraente* e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.**
In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* potrà avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL' ENTE FINANZIATORE

CLAUSOLA N. 3 ***(pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)***
La *Polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell' Ente vincolatario in essa indicata e pertanto *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa:

a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**

b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;

c) **a non pagare, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata,** contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

Si precisa che il *Premio* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

CLAUSOLA N. 4 ***(pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)***
La *Polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa:

a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**

b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;

c) a comunicare all'Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;

d) **a non pagare, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata**, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente.*

***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al *Contraente* e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.**

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* potrà avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE “PROTEZIONE RISCHI”

A) INCENDIO

A.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l'*Assicurato* dei *Danni* materiali e *diretti* subiti dal veicolo assicurato a seguito di *Incendio*, fulmine, *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.
Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purché *Stabilmente installati* sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli A.3 - *Capitale assicurato* e A.7 - *Documenti complementari alla denuncia di sinistro* .

A.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:

- **causati da bruciature non seguite da *Incendio*;**

- **agli impianti elettrici, dovuti a *Fenomeno elettrico* comunque manifestatosi.**

A.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonché agli *Accessori* ed agli A*pparecchi audio - fono – visivi stabilmente installati* sullo stesso.
In caso di *sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile; tuttavia tale *Regola proporzionale* non verrà applicata qualora il valore assicurato del veicolo indicato in *Polizza* sia pari o superiore al 90% del valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del *Contraente***, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

A.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) Assicurazione a Valore a Nuovo

In caso di ***danno parziale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in *Polizza*, il valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del Sinistro.

In caso di ***danno totale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in *Polizza***, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

b) *Assicurazione a Valore Commerciale*
In caso di ***danno parziale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.
In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L' indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in *Polizza,* il valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.
In caso di ***danno totale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in *Polizza***, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro.*

c) *Assicurazione del solo Danno Totale*
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati determinando l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in *Polizza***, sulla base del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro.*

A.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di ***danno parziale*** che in caso di ***danno totale*** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- per le autovetture, in base al valore di vendita del veicolo indicato sul listino di *Quattroruote*. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dal listino di *Quattroruote*,

il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro;

- per gli altri veicoli, in base al valore indicato dalla rivista *Eurotax* giallo. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dalla rivista *Eurotax*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

A.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di *Sinistro*, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'*Assicurato lo Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza.*

A.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI *SINISTRO*

L'*Assicurato* deve, in caso di *danno totale*, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale, l'Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;

- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno;

- **copia del verbale dei Vigili del Fuoco**, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

In ogni caso *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ha la facoltà di chiedere all'*Assicurato* la documentazione relativa agli *Accessori* e agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

A.8) CLAUSOLA INCENDIO VIP

(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

A parziale integrazione dell'articolo A.1 – *Oggetto della garanzia UNIPOLSAI ASSICURAZIO*NI indennizza l'*Assicurato* dei *Danni* materiali e *diretti* subiti dal veicolo indicato in *Polizza* anche in conseguenza di atti dolosi di terzi.

A.9) RICORSO TERZI DA *INCENDIO* BASE

(Estensione di copertura sempre compresa in presenza della garanzia Incendio)

A.9.1) Oggetto della garanzia

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i *Danni diretti*

involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall'*Incendio*, dallo *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in *Polizza*, quando lo stesso non è in circolazione, **fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 155.000 per ogni *Sinistro.***
La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* per la Responsabilità Civile obbligatoria.
La prestazione non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* per lo stesso veicolo indicato in *Polizza.*

A.9.2) Definizione di terzi
Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti individuati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (*Articolo 129 del Codice*).

A.9.3) Esclusioni
Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:

- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del *Contraente* o dell'*Assicurato*;

- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

A.10) CLAUSOLA RICORSO TERZI DA INCENDIO VIP
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
A parziale integrazione della copertura *Ricorso terzi* da *Incendio UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* assicura la responsabilità civile per i *Danni diretti* involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone **fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 300.000 per ogni *Sinistro.***

B) FURTO

B.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l'*Assicurato* della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina, nonché dei *Danni diretti* subiti dal veicolo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
Quando il veicolo assicurato non è un ciclomotore, un quadriciclo leggero o un motoveicolo, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* risponde inoltre:

- dei danni subiti dal veicolo assicurato quando l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina riguardino oggetti od *Accessori* non assicurati;

- dei *Danni diretti* subiti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina;

- dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria e si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purché *Stabilmente installati* sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli *B.3 - Capitale assicurato e B.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro.*

B.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende:

- **salvo che sia diversamente convenuto, l'appropriazione indebita (articolo 646 del Codice Penale);**

- **il furto e la rapina commessi dai dipendenti del *Contraente* o dell'*Assicurato* durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.**

B.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonché agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio - fono – visivi stabilmente installati* sullo stesso.
In caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile; tuttavia tale *Regola proporzionale* non verrà applicata qualora il valore assicurato del veicolo indicato in *Polizza* sia pari o superiore al 90% del valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del *Contraente*, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

B.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) Assicurazione a Valore a Nuovo

In caso di ***danno parziale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso.* In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in *Polizza,* il valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

In caso di ***danno totale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in *Polizza***, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

b) Assicurazione a Valore Commerciale

In caso di ***danno parziale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in *Polizza,* il valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

In caso di ***danno totale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in *Polizza***, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

c) Assicurazione del solo Danno Totale
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati determinando l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in *Polizza***, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro.*

B.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di ***danno parziale*** che in caso di ***danno totale*** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- per le autovetture, in base al valore di vendita del veicolo indicato sul listino di *Quattroruote*. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato *dal listino di Quattroruote*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro;

- per gli altri veicoli, in base al valore indicato dalla rivista *Eurotax* giallo. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dalla rivista *Eurotax*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

B.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di *Sinistro*, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'*Assicurato* lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza*.
In caso di furto o rapina del solo *Apparecchio audio - fono - visivo*, qualora in *Polizza* sia previsto uno *Scoperto* , il relativo minimo è ridotto a € 100. Tale riduzione viene applicata anche per l'eventuale *Franchigia* fissa ed assoluta.
Qualora, oltre all'*Apparecchio audio - fono – visivo*, siano state sottratte altre parti del veicolo, al danno complessivamente determinato **si applicano lo *Scoperto* ed il relativo minimo o la *Franchigia* indicati in *Polizza.***

B.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI *SINISTRO*

L'*Assicurato* deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia autentica al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*.
In caso di furto o rapina avvenuti all'estero l'*Assicurato* deve presentare denuncia anche all'Autorità italiana.
L'*Assicurato* inoltre deve, in caso di *danno totale*, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale, l'Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ha la facoltà di chiedere all'*Assicurato* la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l' indennizzo.

B.8) RITROVAMENTO DEL VEICOLO

L'*Assicurato* è tenuto, non appena abbia avuto notizia del ritrovamento del veicolo sottratto o di parti di esso, ad informare subito l'Agenzia o il Punto di Vendita di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ai quali è stato assegnato il contratto.

In caso di ritrovamento del veicolo sottratto prima della *Liquidazione* dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dei criteri indicati ai titoli precedenti.

In caso di ritrovamento del veicolo sottratto successivo alla *Liquidazione* dell'indennizzo, **l'*Assicurato* si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo ritrovato a soggetti indicati da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* mediante sottoscrizione di idonea procura**; l'*Assicurato stesso* ha la facoltà di evitare il trasferimento di proprietà restituendo a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* l'indennizzo ricevuto, al netto degli eventuali danni indennizzabili a termini di contratto.

B.9) CONDIZIONE APPROPRIAZIONE INDEBITA

(valida solo per autocaravan e se espressamente richiamata in Polizza)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga ad indennizzare l'*Assicurato* della perdita del veicolo indicato in *Polizza* derivante dall'***appropriazione indebita*** (articolo 646 del Codice Penale) dello stesso, a condizione che:

- **tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;**
- ***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;**
- **l'*Assicurato* non addivenga, senza il consenso di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, a transazioni con l'autore del reato;**
- **il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale, anche nel caso in cui non sia stato individuato il responsabile o comunque il procedimento sia stato archiviato;**
- **sia stata inoltrata a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* -unitamente alla *Denuncia*- copia della querela presentata ai sensi dell'*articolo* 646 del *Codice Penale*.**

C) COLLISIONE

C.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l'*Assicurato* dei *Danni* materiali e *diretti* subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con veicoli identificati.
La garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* o dei *Famigliari conviventi* con questi ultimi .
Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purché *Stabilmente installati* sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito all'articolo C.7 - *Documenti complementari alla denuncia di sinistro.*

C.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
La garanzia è comunque operante se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**

- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in *Polizza***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

C.3) ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* è calcolato in base a quello previsto da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* per la garanzia di Responsabilità Civile.
Le eventuali modifiche del *Premio* di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del *Premio* relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del *Premio* di Responsabilità Civile.

C.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) Assicurazione a Valore a Nuovo

In caso di ***danno parziale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi

dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.
In caso di ***danno totale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.
In *Polizza* viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

b) Assicurazione a Valore Commerciale
In caso di ***danno parziale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.
In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro.*
In caso di ***danno totale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.
In *Polizza* viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

c) Assicurazione del solo Danno Totale
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati determinando l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro.*
In *Polizza* viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

d) Condizione Compact a Valore Commerciale (*valida solo se espressamente richiamata in Polizza*)
In caso di ***danno parziale*** la garanzia si intende prestata tenendo conto del *Degrado d'uso* **fino a concorrenza di € 5.000** e senza applicazione della *Regola proporzionale.*

In caso di ***danno totale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo - **fino a concorrenza di € 5.000** – in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro.*
L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

e) Condizione Compact a Valore a Nuovo (*valida solo se espressamente richiamata in Polizza)*
In caso di ***danno parziale*** la garanzia si intende prestata senza tener conto del *Degrado d'uso* **fino a concorrenza di € 5.000** e senza applicazione della *Regola proporzionale*.
In caso di ***danno totale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo - **fino a concorrenza di € 5.000** – in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro.*
L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

C.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di ***danno parziale*** che in caso di ***danno totale*** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- per le autovetture, in base al valore di vendita del veicolo indicato sul listino di *Quattroruote*. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dal listino di *Quattroruote*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro;

- per gli altri veicoli, in base al valore indicato dalla rivista *Eurotax* giallo. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dalla rivista *Eurotax*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

C.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di *Sinistro* rimangono a carico dell'*Assicurato* lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza.*

C.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI *SINISTRO*

L'*Assicurato* deve, in caso di *danno totale*, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale, l'Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;

- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ha la facoltà di chiedere all'*Assicurato* la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

C.8) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

In caso di *Sinistro* con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto senza applicazione dello *Scoperto*.
L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.
In caso di *Sinistro* con responsabilità totale dell'*Assicurato*, **rimangono a carico del medesimo lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza.***

C.9) CLAUSOLA COLLISIONE VIP

(***valida solo se espressamente richiamata in Polizza***)
A parziale integrazione dell'articolo *C.1 – Oggetto della garanzia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* indennizza l'Assicurato dei *Danni* materiali e *diretti* subiti dal veicolo descritto in *Polizza* anche a seguito di collisione con animali.
In deroga a quanto riportato all'articolo C.8 in caso di *Sinistro*, anche senza responsabilità totale dell'*Assicurato*, rimangono a carico dello stesso lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza*.

D) DANNI ACCIDENTALI

D.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l'*Assicurato* dei *Danni* materiali e *diretti* subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento ed uscita di strada.
La garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* o dei *Famigliari conviventi* con questi ultimi .
Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purché *Stabilmente installati* sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli *D.3 - Capitale assicurato* e *D.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro*.

D.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- **per i danni cagionati da operazioni di carico e scarico dal veicolo;**
- **per i danni causati all'abitacolo qualora questi ultimi siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'*Airbag* ;**
- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.**

La garanzia è comunque operante se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in *Polizza***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

D.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonché agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi Stabilmente installati* sullo stesso.
In caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile; tuttavia tale *Regola proporzionale* non verrà applicata qualora il valore assicurato del veicolo indicato in *Polizza* sia pari o superiore al 90% del valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del *Contraente***, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

D.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) Assicurazione a Valore a Nuovo

In caso di ***danno parziale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in *Polizza*, il valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

In caso di ***danno totale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in *Polizza,*** in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

In *Polizza* viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

b) Assicurazione a Valore Commerciale

In caso di ***danno parziale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in *Polizza*, il valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro.*

In caso di ***danno totale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in *Polizza***, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

In *Polizza* viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

c) Assicurazione del solo Danno Totale
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati determinando l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in *Polizza***, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.
In *Polizza* viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

D.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di ***danno parziale*** che in caso di ***danno totale*** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- per le autovetture, in base al valore di vendita del veicolo indicato sul listino di *Quattroruote*. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dal listino di *Quattroruote*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro;

- per gli altri veicoli, in base al valore indicato dalla rivista *Eurotax* giallo. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dalla rivista *Eurotax*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

D.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di *Sinistro*, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'*Assicurato* lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza*.

D.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI *SINISTRO*

L'*Assicurato* deve, in caso di *danno totale*, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale, l'Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ha la facoltà di chiedere all'*Assicurato* la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

D.8) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

In caso di *Sinistro* con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto senza applicazione dello *Scoperto*.
L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.
In caso di *Sinistro* con responsabilità totale dell'*Assicurato*, **rimangono a carico del medesimo lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza*.**

D.9) CLAUSOLA DANNI ACCIDENTALI VIP

(***valida solo se espressamente richiamata in Polizza***)
A parziale integrazione dell'articolo *D.1 – Oggetto della garanzia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* indennizza l'*Assicurato* dei *Danni* materiali e *diretti* subiti dal veicolo descritto in Polizza anche in conseguenza di atti dolosi di terzi.
In deroga a quanto riportato all'articolo D.8 in caso di *Sinistro* rimangono a carico dello stesso lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza*.

E) EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI

E.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l'*Assicurato* dei *Danni* materiali e *diretti* subiti dal veicolo descritto in *Polizza* in conseguenza di:

- atti dolosi di terzi;
- uragani, tempeste, trombe d'aria, bufere, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, slavine ed alluvioni.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purché *Stabilmente installati* sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli *E.3 - Capitale assicurato e E.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro.*

E.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli.

E.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonché agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio - fono – visivi Stabilmente installati* sullo stesso.
In caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile; tuttavia tale *Regola proporzionale* non verrà applicata qualora il valore assicurato del veicolo indicato in *Polizza* sia pari o superiore al 90% del valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del *Contraente***, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

E.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) Assicurazione a Valore a Nuovo

In caso di ***danno parziale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in *Polizza*, il valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.
In caso di ***danno totale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in *Polizza*,** in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

b) Assicurazione a Valore Commerciale
In caso di ***danno parziale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.
In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in *Polizza,* il valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.
In caso di ***danno totale*** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in *Polizza*,** in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

c) Assicurazione del solo Danno Totale
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati determinando l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in *Polizza***, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80%% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

E.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO
Sia in caso di ***danno parziale*** che in caso di ***danno totale*** il valore commerciale del veicolo

è sempre determinato:

- per le autovetture, in base al valore di vendita del veicolo indicato sul listino di *Quattroruote*. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dal listino di *Quattroruote*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro;

- per gli altri veicoli, in base al valore indicato dalla rivista *Eurotax* giallo. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dalla rivista *Eurotax*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

E.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di *Sinistro*, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'*Assicurato* lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza.*

E.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL *SINISTRO*

In caso di *Danni diretti* subiti dal veicolo a seguito di atti dolosi di terzi, l'***Assicurato* deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*.**

L'*Assicurato* inoltre deve, in caso di *danno totale*, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale, l'Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;

- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ha la facoltà di chiedere all'*Assicurato* la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

F) GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT "PERDITE PECUNIARIE"

F.1) RIMBORSO TASSA DI PROPRIETÁ

In caso di perdita totale del veicolo indicato in *Polizza* conseguente a furto, rapina, *Incendio* od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del *Sinistro* e la data di scadenza della tassa pagata.
E' equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del *Sinistro*.
L'*Assicurato* deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* la seguente documentazione:

- in caso di ***furto o rapina***, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di ***Incendio***, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

F.2) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

(***per autoveicoli***)
In caso di perdita totale del veicolo indicato in *Polizza* conseguente a furto, rapina, *Incendio* od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa **fino alla concorrenza di € 400** le spese di immatricolazione di un veicolo con le medesime caratteristiche.
E' equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del *Sinistro*.
In caso di perdita della targa in seguito ad incidente della circolazione con responsabilità del conducente, o furto o rapina della stessa, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa **fino alla concorrenza di € 400** le spese di reimmatricolazione del veicolo.
L'*Assicurato* deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* la seguente documentazione:

- in caso di ***furto o rapina***, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di ***Incendio***, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

F.3) RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o *Incendio* del veicolo indicato in *Polizza* oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa, **fino alla concorrenza di € 400 per *Sinistro***, le spese sostenute dall'*Assicurato* per il parcheggio e la custodia del veicolo stesso disposti dall'Autorità.

Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.
L'*Assicurato* deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* la seguente documentazione:

- in caso di ***furto o rapina***, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di ***Incendio***, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

F.4) RIMBORSO SPESE PER IL DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o *Incendio* del veicolo indicato in *Polizza* oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che abbia comportato anche la perdita della patente di guida del conducente stesso del veicolo, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa, **fino a concorrenza di € 200**, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.
Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.
L'*Assicurato* deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*:

- in caso di ***furto o rapina***, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di ***Incendio***, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

F.5) RIMBORSO SPESE PER DANNI INDIRETTI

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o *Incendio* del veicolo indicato in *Polizza,* o di suo sequestro amministrativo a seguito di sinistro RCA, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* corrisponde la somma di € 10 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso **fino a concorrenza di € 200 per *Sinistro* e per annualità assicurativa.**
La somma viene riconosciuta dal giorno della *Denuncia* del *Sinistro* a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.*
L'*Assicurato* deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*:

- in caso di ***furto o rapina***, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di ***Incendio***, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

G) GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT "RESPONSABILITÀ"

G.1) RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DEI FIGLI MINORI

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, **fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 775.000** per *Sinistro*, la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2048 1° comma del Codice Civile, derivante all'*Assicurato* dalla circolazione del veicolo indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a terzi da fatto illecito commesso da:

- figli minori non emancipati;
- persone soggette a tutela dell'*Assicurato* stesso e con lui conviventi.

La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga contro la volontà dell'*Assicurato*.
La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* per la Responsabilità Civile obbligatoria.

G.1.1) Definizione di terzi

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (*Articolo 129 del Codice*).

G.2) RESPONSABILITÀ CIVILE PER DIFETTI DI MANUTENZIONE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, **fino alla concorrenza di € 105.000 per *Sinistro,*** i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il *Proprietario/Locatario* dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato.
La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* per la Responsabilità Civile obbligatoria.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- **se la circolazione avviene contro la volontà del *Proprietario /Locatario*;**
- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.**

La garanzia è comunque operante se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**

- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in *Polizza***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

H) GARANZIE AGGIUNTIVE "ORO"

H.1) DANNI DA FURTO DI BAGAGLI TRASPORTATI
(***per autovetture ed autotassametri***)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza il conducente e le persone trasportate sul veicolo indicato in *Polizza* in caso di furto dei bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà.
Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.
La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del veicolo (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all'esterno purché chiusi a chiave nei portasci di sicurezza), **che il veicolo sia debitamente chiuso a chiave e che il furto sia avvenuto con** *Effrazione*. **La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 300 per *Sinistro*.**

H.2) RIMBORSO SPESE DOCUMENTI A SEGUITO DI *SINISTRO*
In caso di ***danno totale*** indennizzabile a termini di contratto, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa **fino alla concorrenza di € 300 per *Sinistro*** le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* stessa per la *Liquidazione* del danno.
Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

H.3) RIMBORSO SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE
(***per autoveicoli***)
In caso di furto o rapina del veicolo, indennizzabile a termini di contratto, e del successivo ritrovamento dello stesso, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa **fino alla concorrenza di € 100 per *Sinistro*** le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.

H.4) RIMBORSO SPESE RECUPERO "PUNTI"
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa il costo del corso d'aggiornamento - sostenuto dal *Proprietario* (purché persona fisica) del veicolo indicato in *Polizza* **fino ad un massimo di 250 euro e nel limite di una volta per annualità assicurativa** - per il recupero del punteggio previsto *dall'articolo 126 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285.*
La garanzia opera a condizione che venga documentato quanto segue:

- **che il punteggio assegnato alla patente al momento della stipulazione del contratto era superiore a 6 punti e che lo stesso è sceso sotto tale soglia successivamente;**

- che il titolare della patente ha regolarmente frequentato il corso d'aggiornamento organizzato da autoscuole oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

I) GARANZIE AGGIUNTIVE "CLASS"

I.1) PERDITA DELLE CHIAVI

(***per autovetture ed autotassametri***)

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'*Impianto antifurto* del veicolo indicato in *Polizza*, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa le spese necessarie:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'*Impianto antifurto*;
- per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio dell'*Impianto antifurto*.

L'*Assicurato,* in caso di *sottrazione*, deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/ Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* copia autentica della denuncia presentata all'Autorità.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 400 per *Sinistro*.

I.2) GARANZIA BAGAGLI

Nel caso di *Incendio* o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa, **fino alla concorrenza di € 400 per *Sinistro***, i danni ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) a bordo del veicolo indicato in *Polizza*, di proprietà dell'*Assicurato* o dei trasportati.
Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.
L'*Assicurato*, in caso di *Incendio*, deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/ Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

I.3) DANNI AL BOX O RIMESSA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, **fino a concorrenza di € 5.200 per *Sinistro***, le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa, di proprietà del *Contraente* o del *Proprietario* del veicolo indicato in *Polizza*, in conseguenza di *Incendio o Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo stesso.

L'*Assicurato* deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o di altra Autorità.

L) GARANZIE AGGIUNTIVE "VIP"

L.1) ROTTURA CRISTALLI

(***per autovetture, autotassametri, autocaravan, autocarri ed autobus***)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, **fino alla concorrenza dell'importo riportato in *Polizza*** indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, le spese sostenute per riparare o sostituire i cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo indicato in *Polizza* a seguito di rottura dei medesimi.

Sono esclusi i danni:

- **causati da rigature e segnature e quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli o in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;**
- **per la sostituzione di cristalli di veicoli modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice.**

La garanzia non è prestata quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.*

L.2) RIPRISTINO DOTAZIONI DI SICUREZZA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, **fino a concorrenza di € 500 per *Sinistro***, le spese sostenute per ripristinare gli *Airbag* ed i *Pretensionatori delle cinture di sicurezza* del veicolo indicato in *Polizza* in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad incidente della circolazione.

L.3) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, **fino alla concorrenza di € 400 per *Sinistro*,** le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo indicato in *Polizza* determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura.

L.4) RIMBORSO DELLA SPESA DI ACQUISTO

(***per autovetture ed autotassametri***)

In caso di *Incendio*, furto o rapina, indennizzabili a termini di contratto, verificatisi **entro sei mesi [180 giorni] dalla data di prima immatricolazione del veicolo indicato in *Polizza*** l'indennizzo viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

- se il ***danno*** è ***parziale***, la *Liquidazione* viene effettuata senza tener conto del *Degrado d'uso* ne', in caso di *Sottoassicurazione*, della *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile;

- se il ***danno*** è ***totale***, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa, nel limite del *Capitale Assicurato*, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi*, comprensiva del valore del veicolo eventualmente ceduto in permuta.

Sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'*Assicurato* lo *Scoperto* o la *Franchigia* eventualmente pattuiti in *Polizza* per la garanzia *Furto*.
In caso di furto o rapina parziale del solo *Apparecchio audio - fono - visivo*, qualora in *Polizza* sia previsto uno *Scoperto*, il minimo dello stesso è ridotto a € 100.
Qualora, oltre all'*Apparecchio audio - fono – visivo*, siano state rubate altre parti del veicolo, al danno complessivamente determinato si applicano lo *Scoperto* ed il relativo minimo indicati in *Polizza*.
La garanzia opera a condizione che il *Capitale Assicurato* per il veicolo, gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sia almeno pari al 90% della spesa di acquisto come sopra determinata e che tale spesa sia comprovata da idonea documentazione.

L.5) RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTIFURTO E/O DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, **fino a concorrenza di € 500 per *Sinistro***, le spese sostenute per riparare o sostituire l'*Impianto antifurto* e/o il *Sistema di navigazione satellitare Stabilmente installato* del veicolo indicato in *Polizza* qualora questi ultimi abbiano perso la loro funzionalità in seguito ad incidente della circolazione.

N) CARICO E SCARICO CON MEZZI MECCANICI

N.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, **fino a concorrenza per ogni *Sinistro* dei *Massimali* previsti in *Polizza*** per la garanzia di Responsabilità Civile, la responsabilità civile del *Proprietario* e -se persona diversa- del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo indicato in *Polizza*.
La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* per la Responsabilità Civile obbligatoria.

N.2) DEFINIZIONE DI TERZI

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (*Articolo 129 del Codice*).

N.3) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera nei seguenti casi:

- **per i danni alle persone trasportate sul veicolo ed a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;**
- **per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;**
- **per i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
- **nei casi in cui i mezzi o i dispositivi meccanici vengano utilizzati in modo difforme da quanto prescritto dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti.**

N.4) ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* è calcolato in base a quello previsto da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* per la garanzia di Responsabilità Civile.
Le eventuali modifiche del *Premio* di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del *Premio* relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del *Premio* di Responsabilità Civile.

0) INFORTUNI DEL CONDUCENTE

0.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura il conducente del veicolo identificato in *Polizza* per gli infortuni subiti:

- in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo in condizioni di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;

- in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.

0.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione non comprende gli infortuni derivanti:

- **dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;**

- **da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'*Assicurato*;**

- **da infarti miocardici;**

e non opera:

- **per le persone di età superiore a 80 anni o, limitatamente alla garanzia *Indennità in caso di perdita dell'anno scolastico*, a 18 anni;**

- **a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo;**

- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.**

La garanzia tuttavia opera se al momento del *Sinistro*:

o è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla guida, **purché la patente venga successivamente rilasciata**;

o il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo**, salvo che il mancato rinnovo sia

conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

Per le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza, l'assicurazione cessa con il manifestarsi di uno di questi stati patologici.

O.3) GARANZIE

O.3.1) MORTE

In caso di morte *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* corrisponde la somma assicurata indicata in *Polizza* agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali fra loro.
Se il decesso avviene all'estero, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa, oltre a quanto dovuto per la garanzia *Morte*, anche le spese sostenute per il viaggio di trasferimento della salma in patria **con il limite del 10% della somma assicurata per questa garanzia.**
Nel limite della spesa effettivamente sostenuta, quest'ultima prestazione può cumularsi con prestazione analoga prevista da altra garanzia in corso con *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* al momento del *Sinistro*.

O.3.2) INVALIDITÀ' PERMANENTE

In caso di *Invalidità permanente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* corrisponde un indennizzo così calcolato sulla somma assicurata:

Percentuali di *Invalidità permanente* accertata	Entità dell'indennizzo
inferiore o uguale al 95%	percentuale accertata applicata sulla somma assicurata
superiore al 95%	doppio della somma assicurata

Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente

L'accertamento del grado di *Invalidità permanente* è effettuato in base alle percentuali indicate nella Tabella 1 riportata di seguito.

Condizioni di valutazione

In caso di constatato mancinismo le percentuali per l'accertamento dell'*Invalidità permanente* riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; **se trattasi di minorazione, le percentuali indicate nella Tabella 1 vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.**
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Parimenti nel caso di più infortuni verificatisi nel corso della validità del contratto, **la valutazione complessiva non può eccedere il limite del 100% di *Invalidità permanente.***
Al raggiungimento del limite del 100% di *Invalidità permanente* l'assicurazione cessa di avere effetto nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite.
La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell'*Invalidità permanente* è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dalla di seguito riportata Tabella 1, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate nella Tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente
L'*Assicurato*, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia* di *Sinistro*, può richiedere a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%.** Il pagamento sarà effettuato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo stesso, **salvo il diritto alla restituzione dell'anticipo qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'*Assicurato* o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.**

0.3.3) DIARIA DURANTE IL RICOVERO DA INFORTUNIO - DIARIA DA GESSATURA
In caso di *Ricovero* in Italia o all'estero in un *Istituto di cura*, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* corrisponde l'indennità giornaliera pattuita in *Polizza* per ogni giorno di degenza **a partire dal secondo giorno di *Ricovero*** e per tutta la durata successiva del *Ricovero* stesso.
In caso di *Gessatura* di uno o più arti conseguente ad *Infortunio* l'indennità giornaliera è corrisposta da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, anche senza *Ricovero*, **per un periodo**

massimo di 60 giorni dal giorno dell'applicazione della *Gessatura* a quello della sua rimozione.
In caso di applicazione di apparecchio terapeutico diverso dalla *Gessatura* in conseguenza di *Infortunio* che comporti *Frattura* - radiograficamente accertata - di uno o più arti l'indennità giornaliera è corrisposta da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, anche senza *Ricovero*, **per un periodo massimo di 60** giorni dal giorno dell'applicazione degli apparecchi predetti a quello della loro rimozione.
Nel caso di applicazione di apparecchio terapeutico non removibile, ai fini del computo dei giorni spettanti, **deve essere presentata documentazione medica attestante l'avvenuta guarigione clinica della lesione.**

0.3.4) RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE

In caso di ricorso a prestazioni sanitarie, con o senza *Ricovero* in *Istituto di cura*, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa, per ogni *Infortunio* e nell'ambito della somma assicurata, le spese per:

- accertamenti diagnostici;
- visite mediche e specialistiche, consulti;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- prestazioni infermieristiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiali di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasferimenti dell'*Assicurato* con qualunque mezzo di trasporto in *Istituto di cura* o in ambulatorio in Italia o all'estero ed il ritorno, nonché il trasferimento da un *Istituto di cura* all'altro;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- cure odontoiatriche;
- acquisto di protesi odontoiatriche fino alla concorrenza di quattro volte l'importo

previsto per l'identica voce di spesa dalla "Tariffa Minima Nazionale degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche", approvata con D.P.R. 28/12/1965 n° 1763 e successive modifiche.

Sono escluse le spese per le protesi definite speciali dalla Tariffa stessa. Tuttavia le spese per le protesi scheletriche in lega aurea o in lega diversa da quella prevista dalla Tariffa sono rimborsate alle condizioni stabilite per le altre protesi scheletriche soggette ad indennizzo;

- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari;

- acquisto e noleggio di carrozzelle ortopediche.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde, in caso di cure termali, una diaria giornaliera onnicomprensiva **pari al 3% della somma assicurata** con la presente garanzia.
La diaria è corrisposta, nell'ambito della somma assicurata, per ogni giorno di permanenza nella stazione termale e **per un periodo massimo di 30 giorni per ogni anno assicurativo. Se l'*Infortunio* comporta il *Ricovero* in ospedale, cliniche o istituti di cura e viene provato che le relative spese sono state a totale carico dell'Ente di Assistenza Sanitaria Sociale, la prestazione si intende sostituita dalla corresponsione di una diaria per ciascun giorno di *Ricovero* pari a 1/100 della somma assicurata, per un massimo di 100 giorni.**

Anticipi
Nel caso di avvenuto *Ricovero* in *Istituto di cura* è facoltà dell'*Assicurato* richiedere anticipatamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate **in misura non superiore al 60% delle stesse.**
L'anticipazione delle spese può avere luogo **nell'ipotesi che l'ammontare delle stesse non sia inferiore a € 500 .**
Al termine del *Ricovero*, **previa presentazione delle notule di spesa**, si procede al conguaglio attivo o passivo.

0.3.5) INDENNITÀ IN CASO DI PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO
(***per ciclomotori e motoveicoli***)
In caso di perdita dell'anno scolastico conseguente ad *Infortunio* che comporti un'assenza da corsi di studio frequentati in scuole medie inferiori e superiori *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* corrisponde un'indennità pari a € 1.100, **purché le assenze:**

- **siano di durata non inferiore a 60 giorni consecutivi od a 75 giorni in più soluzioni**

e

- **siano successive alla decorrenza della *Polizza* e si verifichino nel corso dello stesso anno scolastico.**

Ai fini del computo dei giorni di assenza si considerano i giorni di lezione effettivamente persi in conseguenza esclusiva di *Infortunio*.
Per le assenze in più soluzioni non si computano i periodi di durata inferiore ai due giorni.

0.4) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'assicurazione è valida purché la morte, l'*Invalidità permanente*, il *Ricovero* e le prestazioni sanitarie si siano verificate **entro due anni [720 giorni] dal giorno dell'*Infortunio***, anche se successivamente alla scadenza del contratto.
Per la perdita dell'anno scolastico il predetto termine è ridotto ad un anno [360 giorni].
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*, avvenuto durante il periodo di validità della *Polizza*, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'*Infortunio* può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*Infortunio*, **sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.**
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per *Invalidità permanente* è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'*Infortunio* come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del capitolo *Percentuale di valutazione per l'accertamento* dell'*Invalidità permanente.*
Ai fini del computo dei giorni di *Ricovero* si tiene conto del numero dei pernottamenti.
A guarigione avvenuta, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni.
Se dopo il pagamento di un indennizzo per *Invalidità permanente*, **ma entro due anni [720 giorni] dal giorno dell'*Infortunio*** ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* corrisponde ai *Beneficiari* la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata alla garanzia *Morte*, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all'indennizzo per *Invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'*Assicurato* muore per causa indipendente dall'*Infortunio* dopo che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* paga l'importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti dalla garanzia *Morte*.
Parimenti, in caso di decesso dell'*Assicurato* prima che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, nessun indennizzo è dovuto.
Se l'*Assicurato* ha usufruito di assistenza sanitaria pubblica o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'*Assicurato* stesso.

O.5) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Qualora l'*Infortunio* sia imputabile a responsabilità di terzi, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile. **La rinuncia a tale diritto non è applicabile alla garanzia *Rimborso spese sanitarie.***

O.6) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

Ai fini della garanzia *Rimborso spese sanitarie* l'*Assicurato* deve presentare al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* i giustificativi di spesa in originale oppure in copia nel caso in cui sia intervenuto l'Ente di Assistenza Sanitaria Sociale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto Ente.
In caso di richiesta di anticipo sul rimborso delle spese sanitarie, **l'*Assicurato* deve presentare al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* una certificazione provvisoria dell'*Istituto di cura* che attesti la natura dell'*Infortunio,* eventualmente la necessità dell'intervento chirurgico, il giorno del *Ricovero* ed il presunto ammontare totale delle spese sanitarie.**
Ai fini della garanzia *Indennità in caso di perdita anno scolastico*, l'*Assicurato* deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* un documento rilasciato dall'Istituto scolastico attestante il numero dei giorni di lezione effettivamente persi in conseguenza esclusiva di *Infortunio*, le date di inizio e di termine dell'assenza nonché la non ammissione all'anno scolastico successivo.
L'*Assicurato* ed i suoi familiari o i *Beneficiari* devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'*Assicurato* stesso.
Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della *Denuncia* previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione ed agli altri obblighi indicati nel comma precedente, l'*Assicurato* e i suoi *Beneficiari* perdono il diritto all'indennizzo; se a tali

obblighi non viene adempiuto colposamente, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

O.7) CONDIZIONE COMPACT

(***valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza***)

La garanzia *Infortuni del conducente* opera limitatamente ai casi di morte ed *Invalidità permanente* e ove esista a carico del conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell'evento che ha provocato l'*Infortunio*.

Tabella 1

Perdita totale	destro	sinistro
di un arto superiore	85%	75%
di un avambraccio	75%	65%
di una mano	70%	60%
di un arto inferiore sopra il ginocchio	65%	65%
di un arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio	50%	50%
di un piede	50%	50%
del pollice	28%	23%
dell'indice	15%	13%
del mignolo	12%	12%
del medio	12%	12%
dell'anulare	8%	8%
dell'alluce	7%	7%
di ogni altro dito del piede	3%	3%
della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	100%
della facoltà visiva di un occhio	35%	35%
della capacità uditiva di ambedue gli orecchi	60%	60%
della capacità uditiva di un orecchio	15%	15%

P) TUTELA LEGALE

P.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume a proprio carico, **fino alla concorrenza del massimale pattuito in *Polizza* per anno assicurativo ed alle condizioni di seguito indicate**, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale – civile e penale – conseguenti ad un *Sinistro* rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'*Assicurato* **e approvato da *ARAG SE;***
- le *Spese di giustizia* nel processo penale;
- le eventuali spese del legale di controparte, **in caso di transazione autorizzata da *ARAG SE***;
- le *Spese di soccombenza*, in caso di condanna dell'*Assicurato*.

P.2) AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia **riguarda esclusivamente i *Sinistri* concernenti il veicolo indicato in *Polizza*** e si riferisce ai seguenti casi:

1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal *Proprietario/Locatario*, dal conducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all'uso o proprietà del veicolo;

2. controversie relative a danni extracontrattuali cagionati dal:

   - *Proprietario/Locatario*,

   oppure

   - da trasportati che siano *Famigliari conviventi* dei predetti,

   oppure

   - dal conducente autorizzato,

   a trasportati oppure ad altri soggetti, purché in conseguenza dell'uso del veicolo.
   Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e *soccombenza*, ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma del Codice Civile;

3. difesa penale del *Proprietario/Locatario*, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o *Contravvenzione* avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo;

4. istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo disposto

dall'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente da circolazione;

5. assistenza legale per le operazioni di dissequestro del veicolo che, **come successivamente si provi**, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria;

6. istanza di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente del conducente *Assicurato* disposto dall'Autorità competente in conseguenza di incidente da circolazione riferito al veicolo indicato in *Polizza*.

In caso di controversie fra il *Contraente* ed altri *Assicurati* con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del *Contraente*; negli altri casi di controversie fra *Assicurati* con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del conducente.

In caso di *Sinistro* causato da veicolo non identificato, non assicurato o assicurato presso un'Impresa posta in liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 283 comma a), b) e c) del *Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* assume a proprio carico, **fino alla concorrenza del massimale pattuito in *Polizza* per anno assicurativo e nei limiti e con le modalità definite dalla Legge**, l'onere delle spese sopportate dal *Proprietario/Locatario*, dai trasportati oppure dal conducente autorizzato per l'esercizio dell'azione di risarcimento danni subiti nei confronti dell'Impresa designata dall'ISVAP per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

P.3) ESTENSIONI DI GARANZIA

La garanzia è altresì operante:

- per i *Sinistri* concernenti l'uso di rimorchio **a condizione che i *Sinistri* si verifichino in circostanza di traino;**
- per i rimorchi per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione RCA la cui targa sia riportata in *Polizza* e per i quali sia stato pagato il relativo *Premio*, la garanzia comprende il *Rischio* della sosta;
- per il rimborso delle spese di assistenza legale necessaria all'*Assicurato/ Proprietario* quando questi, estraneo ai fatti, si veda coinvolto in procedimenti penali o civili conseguenti all'uso criminoso del proprio veicolo: **tale estensione opera esclusivamente ove l'*Assicurato* ottenga dall'Autorità competente la certificazione attestante la sua estraneità ai fatti o decreto di proscioglimento, oppure sentenza di assoluzione.**

P.4) ESTENSIONI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o

inadempimenti verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in fase di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi in uno degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein e che sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

P.5) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- **se il veicolo non è coperto da valida ed operante assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione;**
- **limitatamente ai trasportati, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o prescritto dalle leggi vigenti;**
- **se il conducente del veicolo viene sottoposto a procedimento penale per fuga od omissione di soccorso (salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione);**
- **se il conducente del veicolo venga imputato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;**
- **per le controversie relative al diritto di famiglia, e in materia di successioni e donazioni;**
- **per le vertenze derivanti da fatti connessi con l'uso di attrezzature installate sul veicolo indicato in *Polizza*;**
- **per le controversie insorgenti da operazioni di carico e scarico qualora il veicolo non sia destinato all'esclusivo trasporto di persone;**
- **per le controversie relative a prestazioni professionali;**
- **salvo il caso previsto al precedente punto 1 articolo P.2) – *Ambito dell'assicurazione* e purché non risulti alcuna corresponsabilità dell'*Assicurato* in ordine alla causazione del danno, se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.**

La garanzia tuttavia opera se al momento del *Sinistro*:

- è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla guida, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**

- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in *Polizza***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

La garanzia non comprende:

- **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e le spese dei relativi procedimenti di opposizione;**

- **gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere);**

- **le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'*Assicurato*;**

- **le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.**

P.6) DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per i *Sinistri* che siano denunciati a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* entro i termini previsti dall'articolo 2952, 2° comma del Codice Civile, in base al quale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, **a condizione che il fatto generatore della controversia si sia verificato nel periodo di validità del contratto e precisamente:**

- **dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;**
- **trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi.**

I fatti originanti il *Sinistro* si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora gli stessi si protraggano attraverso più atti successivi, il *Sinistro* si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Sono considerate a tutti gli effetti quale *Sinistro* unico le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, nonché le imputazioni a carico di più persone assicurate derivanti dal medesimo fatto.

P.7) *DENUNCIA* DEL *SINISTRO*

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *Polizza* oppure a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* o a *ARAG SE* - *Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia*
con sede e Direzione Generale in Verona - Viale del Commercio n.59 - C.A.P. 37135
Telefono 045/8290411 Fax 045/8290557
(045/8290449 per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *Sinistro*)
Mail: denunce@arag.it

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
Unitamente alla *Denuncia*, **l'*Assicurato* è tenuto a fornire tutti gli atti e documenti**

occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il *Sinistro*, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l'*Assicurato* deve trasmettere con la massima urgenza gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al *Sinistro*.

P.8) GESTIONE DEL *SINISTRO*

La gestione dei *Sinistri* Tutela Legale è stata affidata da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* a ***ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia* - con sede e Direzione Generale in Verona - Viale del Commercio n.59 - C.A.P. 37135 *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei sinistri Tutela Legale dandone tempestivo avviso al *Contraente*.**
L'*Assicurato*, con la presentazione della *Denuncia* di *Sinistro*, **ha il diritto di indicare un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.**
Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* o con *ARAG SE,* quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'*Assicurato* dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per l'eventuale scelta del perito di parte la cui nomina, ai sensi dell'articolo P.1) – *Oggetto dell'assicurazione*, deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di *ARAG SE.* Una volta ricevuta la *Denuncia* del *Sinistro*, *ARAG SE* metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'*Assicurato*, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, *ARAG SE* provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.
La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, **purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.**
L'*Assicurato* non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di *ARAG SE*, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, *ARAG SE* tiene indenne l'*Assicurato* **limitatamente ai primi due tentativi.**
In caso di disaccordo tra l'*Assicurato* e *ARAG SE* in merito alla gestione del *Sinistro* (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'*Assicurato* potrà scegliere:

- **che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente secondo le norme in vigore. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;**
- **di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da *ARAG SE* la rifusione delle spese sostenute e che non siano già state liquidate dalla stessa, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da *ARAG SE* stessa in linea di fatto e di diritto. L'*Assicurato* è tenuto in ogni caso a tenere informata *ARAG SE* sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.**

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.
Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'*Assicurato.*
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di *ARAG SE.*

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE

M) ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL PREMIO

(***Condizione aggiuntiva operante solo per autovetture adibite ad uso privato ed in quanto sia stata espressamente richiamata in Polizza***)

All'atto della stipulazione della *Polizza* il *Contraente* dichiara:

- a quale marca, modello ed allestimento appartiene l'autovettura assicurata, individuandola fra quelle indicate nel listino di *Quattroruote* del mese precedente a quello della stipulazione;

- il mese e l'anno della prima immatricolazione dell'autovettura, anche se avvenuta all'estero;

- il valore che intende indicare in *Polizza* per gli eventuali *Accessori* a pagamento;

- il valore che intende eventualmente indicare in *Polizza* per gli *Apparecchi audio - fono - visivi.*

Nella sezione Capitale Assicurato della *Polizza* viene riportato il valore indicato nel listino di *Quattroruote* del mese precedente a quello della stipulazione, aumentato del valore indicato dal *Contraente* per gli eventuali *Accessori* a pagamento e per gli *Apparecchi audio-fono-visivi.*

Ad ogni scadenza annuale della *Polizza*, purché successiva di almeno sei mesi [180 giorni] alla data della stipulazione, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* adegua automaticamente il capitale assicurato nella stessa percentuale risultante dal rapporto tra:

- il valore di vendita dell'autovettura indicato sul listino di *Quattroruote* del mese precedente a quello della scadenza annuale

ed

- il valore di vendita dell'autovettura indicato sul listino di *Quattroruote* del mese precedente a quello dell'ultimo rinnovo annuale o, in assenza, a quello della stipulazione.

Nella stessa misura *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* adegua i premi relativi alle garanzie *Incendio, Furto, Danni accidentali* ed *Eventi sociopolitici* e *naturali*.
In sede di adeguamento automatico non sarà mai indicato un capitale inferiore al valore riportato dal listino di *Quattroruote* del mese precedente a quello della scadenza annuale.

Il *Contraente* ha però la facoltà di chiedere che in *Polizza* venga indicato un diverso capitale. Conseguentemente *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*:

- nel caso di polizze singole, sostituisce il contratto in corso con un nuovo contratto;
- nel caso di polizze amministrate con Libro Matricola, adegua il capitale sulla base delle indicazioni fornite dal *Contraente*.

La presente condizione non trova applicazione nei seguenti casi:

- **quando siano trascorsi più di nove anni da quello della prima immatricolazione dell'autovettura (anche se avvenuta all'estero);**
- **quando in *Polizza* venga pattuito che il *Capitale Assicurato* è IVA ESCLUSA;**
- **per i veicoli non presenti nel listino di *Quattroruote* o per i quali non sia riportato il relativo valore;**
- **per le autovetture ad alimentazione elettrica;**
- **per i veicoli assicurati con polizze che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi, qualora l'Ente vincolatario non abbia autorizzato l'adeguamento del capitale;**
- **relativamente alle polizze amministrate con Libro Matricola, per i veicoli inclusi nel corso dell'annualità assicurativa;**
- **qualora non sia più redatto il listino di *Quattroruote.***

M1) ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL PREMIO

(***Condizione aggiuntiva operante solo per autovetture adibite ad uso privato ed in quanto sia stata espressamente richiamata in Polizza***)

Il *Premio* relativo alle seguenti garanzie: INCENDIO, FURTO, EVENTI SOCIOPOLITICI e NATURALI, DANNI ACCIDENTALI viene determinato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* sulla base del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, delle caratteristiche oggettive del veicolo e delle caratteristiche soggettive del relativo *Proprietario/Locatario*.

Limitatamente alla garanzia DANNI ACCIDENTALI nella determinazione del *Premio* vengono inoltre considerate le risultanze dell'ultimo attestato di rischio rilasciato per la garanzia R.C. auto.
In occasione di ciascuna scadenza annuale *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determinerà il nuovo *Premio*, **che potrà risultare aumentato o ridotto in funzione dell'aggiornamento dei predetti fattori considerati nella loro combinazione.**
In particolare, per quanto concerne il *Capitale Assicurato* si precisa quanto segue.

All'atto della stipulazione della *Polizza* il *Contraente* dichiara:

- a quale marca, modello ed allestimento appartiene l'autovettura assicurata, individuandola fra quelle indicate nel listino di *Quattroruote* del mese precedente a quello della stipulazione;

- il mese e l'anno della prima immatricolazione dell'autovettura, anche se avvenuta all'estero;

- il valore che intende indicare in *Polizza* per gli eventuali *Accessori* a pagamento;

- il valore che intende eventualmente indicare in *Polizza* per gli *Apparecchi* audio - *fono* - *visivi*.

Nella sezione Capitale Assicurato della *Polizza* viene riportato il valore indicato sul listino di *Quattroruote* del mese precedente a quello della stipulazione, aumentato del valore indicato dal *Contraente* per gli eventuali *Accessori* a pagamento e per gli *Apparecchi audio-fono-visivi.*

Ad ogni scadenza annuale della *Polizza*, purché successiva di almeno sei mesi [180 giorni] alla data della stipulazione, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* adegua automaticamente il *Capitale assicurato* nella stessa percentuale risultante dal rapporto tra:

- il valore di vendita dell'autovettura indicato sul listino di *Quattroruote* del mese precedente a quello della scadenza annuale

ed
- il valore di vendita dell'autovettura indicato sul listino di *Quattroruote* del mese precedente a quello dell'ultimo rinnovo annuale o, in assenza, a quello della stipulazione.

Del *Capitale Assicurato* così determinato si terrà conto nella determinazione del *Premio*.

In sede di adeguamento automatico non sarà mai indicato un capitale inferiore al valore di vendita del veicolo indicato sul listino di *Quattroruote* del mese precedente a quello della scadenza annuale.
Il *Contraente* ha però la facoltà di chiedere che in *Polizza* venga indicato un diverso capitale.

La presente condizione non trova applicazione nei seguenti casi:

- **quando siano trascorsi più di nove anni da quello della prima immatricolazione dell'autovettura (anche se avvenuta all'estero);**
- **quando in *Polizza* venga pattuito che il *Capitale Assicurato* è IVA ESCLUSA;**
- **per i veicoli non presenti nel listino di *Quattroruote* o per i quali non sia riportato il relativo valore;**
- **per le autovetture ad alimentazione elettrica;**
- **per i veicoli assicurati con *Polizze* che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi, qualora l'Ente vincolatario non abbia autorizzato l'adeguamento del capitale;**
- **qualora non sia più redatto il listino di *Quattroruote.***

GARANZIE NON SOLO AUTO

GARANZIE NON SOLO AUTO
(***solo per autovetture di proprietà di persone fisiche***)

R) CONDIZIONI INTEGRATIVE INFORTUNI DEL PROPRIETARIO

R.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura il *Proprietario del veicolo* identificato in *Polizza* per gli infortuni subiti quando si trova:
- alla guida di mezzi non soggetti all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 122 del *Codice* quali: velocipedi e biciclette elettriche, mezzi elettrici non immatricolati, imbarcazioni a remi o a vela, veicoli a braccia;
- su mezzi pubblici di trasporto terrestre, marittimo, lacustre e fluviale **esclusivamente in qualità di trasportato.**

La garanzia vale anche in caso di colpa grave e per gli infortuni che l'*Assicurato* subisca mentre è impegnato, in caso di fermata accidentale del veicolo descritto in *Polizza*, nelle operazioni necessarie a consentire al veicolo stesso di riprendere la marcia, o per la sua rimozione.

R.2) RISCHIO VOLO
L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'*Assicurato* subisca in qualità di passeggero durante i viaggi effettuati su aerei o elicotteri.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende incominciato nel momento in cui l'*Assicurato* sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

R.3) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione non comprende gli infortuni verificatisi durante:

- **voli diversi da quelli effettuati per il trasporto pubblico di passeggeri;**
- **voli effettuati su aerei o elicotteri gestiti da Aeroclub;**
- **e non opera in caso di infortuni derivanti:**
- **da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'*Assicurato*;**
- **dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;**
- **da infarti miocardici.**

Sono altresì esclusi gli infortuni che si siano verificati in stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

R.4) GARANZIE

R.4.1) MORTE

In caso di morte *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* corrisponde la somma di € 104.000 ai *Beneficiari* designati o in difetto di tale designazione agli eredi dell'*Assicurato*, testamentari o – se mancanti - legittimi, in parti uguali fra loro. **La somma assicurata per il caso di morte non è cumulabile con l'indennizzo per invalidità permanente.**

Morte presunta

Qualora a seguito di *Infortunio* indennizzabile a termini di *Polizza*, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* pagherà ai *Beneficiari* designati o, in difetto, agli eredi in parti uguali, il capitale previsto per il caso morte di € 104.000.

In caso di scomparsa dell'*Assicurato* il pagamento del predetto capitale avverrà **decorsi sei mesi [180 giorni] dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta** , mentre in caso di affondamento o naufragio oppure di caduta di aeromobile, il pagamento avverrà **decorsi sei mesi [180 giorni] dal *Sinistro*, qualora sia stata accertata dalla competente Autorità la presenza a bordo dell'*Assicurato* e quest'ultimo sia stato dato per disperso a seguito del *Sinistro* stesso** (articoli 211 e 838 del Codice della navigazione).

Resta inteso che, se dopo il pagamento dell'indennizzo risulterà che l'*Assicurato* è vivo, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

R.4.2) *INVALIDITÀ PERMANENTE*

Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente

L'accertamento del grado di *Invalidità permanente* è effettuato in base alle percentuali riportate nella Tabella 1 indicata di seguito.

Il limite massimo di indennizzo di € 104.000 viene corrisposto per intero nel caso di *Invalidità Permanente* di grado pari o superiore al 60% della totale.

Nessun indennizzo spetta invece quando l'*Invalidità permanente* accertata sia di grado pari o inferiore al 10% della totale.

Qualora l'invalidità accertata sia di grado superiore al 10% *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* liquida un indennizzo calcolato sul limite massimo di indennizzo di € 104.000 previa deduzione di una *Franchigia* assoluta di 10 punti percentuali del grado di *Invalidità permanente* accertato.

Condizioni di valutazione

In caso di constatato mancinismo le percentuali per l'accertamento dell'*Invalidità permanente* riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali indicate nella Tabella 1 vengono ridotte in propor¬zione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino **al limite massimo del 100%.**

Parimenti nel caso di più infortuni verificatisi nel corso della validità della *Polizza*, **la valutazione complessiva non può eccedere il limite del 100% di *Invalidità permanente*.**

Al raggiungimento del limite del 100% di *Invalidità permanente* l'assicurazione cessa di avere effetto nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite.

La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell'*Invalidità permanente* è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dalla di seguito riportata Tabella 1, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate nella Tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Tabella 1

Arti od organi	Percentuali in caso di perdita totale anatomica o funzionale
un arto superiore	70
una mano o avambraccio	60
un pollice	18
un indice	14
un medio	8
un anulare	8
un mignolo	12
una falange del pollice	9
una falange di altro dito di una mano	1/3 del dito
un piede	40
ambedue i piedi	100
un alluce	5
un altro dito del piede	3
una falange dell'alluce	2,5
una falange di un altro dito del piede	1
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50
un occhio	25
ambedue gli occhi	100
un rene	20
la milza	10
sordità completa di un orecchio	10
sordità completa di ambedue gli orecchi	40
perdita totale della voce	30
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2

Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente
L'*Assicurato*, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia* del *Sinistro*, può richiedere a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* il pagamento di un acconto **sino al massimo del 30%** del presumibile indennizzo**, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* in base alla documentazione acquisita sia superiore al 15%**. Il pagamento sarà effettuato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, **salvo il diritto alla restituzione dell'anticipo qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'*Assicurato* o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.**

R.5) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'assicurazione è valida purché la morte o l'*Invalidità permanente* si siano verificate **entro due anni [720 giorni] dal giorno dell'*Infortunio***, anche se successivamente alla scadenza del contratto.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*, avvenuto durante il periodo di validità della *Polizza*, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'*Infortunio* può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*Infortunio,* **sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.**
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per *Invalidità permanente* è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'*Infortunio* come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del capitolo *Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente.*
Se dopo il pagamento di un indennizzo per *Invalidità permanente*, **ma entro due anni [720 giorni] dal giorno dell'*Infortunio* ed in conseguenza di questo**, l'*Assicurato* muore, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* corrisponde ai *Beneficiari* la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata alla garanzia *Morte*, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all'indennizzo per *Invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l'*Assicurato* muore per causa indipendente dall'*Infortunio* dopo che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* paga l'importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti dalla garanzia *Morte*.
Parimenti, in caso di decesso dell'*Assicurato* prima che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, nessun indennizzo è dovuto.
Se l'*Assicurato* ha usufruito di assistenza sanitaria pubblica o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'*Assicurato* stesso.

R.6) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Qualora l'*Infortunio* sia imputabile a responsabilità di terzi, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile.

R.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL *SINISTRO*

L'*Assicurato* ed i suoi familiari o i *Beneficiari* devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'*Assicurato* stesso.

Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della *Denuncia* previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione ed agli altri obblighi indicati nel comma precedente, l'*Assicurato* e i suoi *Beneficiari* perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

S) CONDIZIONI INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO

S.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile del *Proprietario del veicolo* indicato in *Polizza* per i *Danni diretti* involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di un fatto accidentale inerente alle seguenti fattispecie:

- proprietà ed uso di velocipedi e di biciclette elettriche;
- uso di pattini, monopattini, rollerblade;
- proprietà ed uso di apparecchi di ausilio per la mobilità;
- proprietà ed uso di mezzi di ausilio per lo svolgimento dell'attività sportiva nell'ambito di impianti sportivi;
- proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, comprese le tavole a vela, **di lunghezza non superiore a metri 6,5;**
- presenza come trasportato su mezzi di trasporto pubblico o privato.

La garanzia opera a condizione che il sinistro si verifichi su strada pubblica od area a questa equiparata e fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 258.229 per ogni *Sinistro*.

S.2) PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerate terzi ai fini della presente garanzia:

a) **il coniuge, i genitori e i figli dell'*Assicurato* e qualsiasi altra persona con lui convivente;**
b) **le persone che essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, dall'*Assicurato* subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.**

S.3) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:

- **derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali e comunque retribuite;**

- **derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani;**

- **a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;**

- **derivanti da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'*Assicurato.***

S.4) FRANCHIGIA

Per i danni a cose la garanzia è prestata con una *Franchigia* per *Sinistro* pari a € 258,23.

S.5) GESTIONE DELLE VERTENZE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI può assumere a nome dell'*Assicurato* la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* e il *Contraente* e/o *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute all'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* lo richieda.

T) RICORSO TERZI DA *INCENDIO* COMPACT

T.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i *Danni diretti* involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall'*Incendio*, dallo *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in *Polizza*, quando lo stesso non è in circolazione, f**ino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 260.000 per ogni *Sinistro*.**

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* per la Responsabilità Civile obbligatoria.

La prestazione non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* per lo stesso veicolo indicato in *Polizza*.

T.2) DEFINIZIONI DI TERZI

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti individuati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (*Articolo 129 del Codice*).

T.3) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:

- **alle cose mobili in uso, custodia o possesso del *Contraente* o dell'*Assicurato*;**

- **da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA STRADALE

ARTICOLO 1 – *ESTENSIONE TERRITORIALE*

Assistenza stradale Global e Compact

La *Struttura Organizzativa* presta l'assistenza nella formula indicata in *Polizza* quando l'*Assicurato* si trova in Italia, nel continente europeo e negli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

Relativamente ai *Sinistri* avvenuti nel territorio del Comune ove è ubicata l'*Abitazione,* la *Struttura Organizzativa* organizza l'assistenza senza tenere a proprio carico gli indennizzi, ove previsti, nei seguenti casi:

- **foratura di pneumatici;**
- **non funzionamento del *Veicolo* a causa di accumulatore scarico (batteria);**
- **non funzionamento del *Veicolo* dovuto al mancato rifornimento di carburante.**

L'*Assicurato* usufruisce delle tariffe convenzionate, che gli saranno addebitate direttamente dai corrispondenti intervenuti.

Assistenza stradale per autocarri e per rimorchi di autocarri

La *Struttura Organizzativa* presta l'assistenza nella formula indicata in *Polizza* quando l'*Assicurato* si trova in Italia, nel continente europeo e negli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

In ogni caso per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

ARTICOLO 2 – *ESCLUSIONI*

L'assistenza non è operante:

- **per i *Sinistri* e gli *Infortuni stradali* determinati da eventi di carattere eccezionale (per intensità e delimitazione geografica), quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche o insurrezione, che rendano, direttamente od indirettamente, impossibile l'erogazione delle prestazioni di assistenza, oggetto delle presenti condizioni di *polizza* (*ad esempio: impossibilità di erogazione del traino a seguito di precettazione dei mezzi di soccorso privato, in caso di calamità naturale*);**

- **nei Paesi in cui sussistano situazioni di guerra, dichiarata o non;**

- **per i *Sinistri* e gli *Infortuni stradali* derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**

- **per i *Sinistri* e gli I*nfortuni stradali* derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;**

- **se la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;**

- **quando il *Veicolo* è ricoverato in box o rimessa;**

- **in caso di dolo di terzi, dell'*Assicurato* o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;**

- **in caso di *Infortuni stradali* sofferti in conseguenza di delitti di natura non colposa commessi dall'*Assicurato*;**

- **se il conducente non è abilitato a condurre il *Veicolo* a norma delle disposizioni di legge in vigore.**

La garanzia tuttavia è comunque operante se al momento del *Sinistro:*

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**

- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*,** salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo* a causa del *Sinistro* stesso. **È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del *Veicolo*.**

ARTICOLO 3 – *PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA*

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze

emesse da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.
Il pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, va eseguito presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se, alla scadenza annuale, il *Contraente* non paga il *Premio* si applica il disposto dell'articolo 5 – *Adeguamento del premio*. Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 4 – *DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE*

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al *Veicolo* ed al suo utilizzo.
In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del *Contraente*, oppure da parte dell'*Assicurato* se persona diversa dal *Contraente*, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il *Contraente* è tenuto a dare immediata comunicazione a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* di ogni variazione, intervenuta in corso di contratto, dei dati indicati sulla *Polizza*.
***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della comunicazione, l'importo del *Premio* a quello corrispondente alle variazioni di *Rischio* intervenute.**
In tal caso il *Contraente* ha facoltà di recedere dal contratto che si risolve **senza restituzione di *Premio*** dal giorno in cui il recesso è comunicato a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.*
In caso di variazioni non comunicate dal *Contraente* che determinano un aggravamento del *Rischio* trova applicazione l'articolo 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 5 – *ADEGUAMENTO DEL PREMIO*

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito rinnovo, **ha facoltà di modificare il *Premio* precedentemente convenuto**, mettendo a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di *Premio*, presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. **Il pagamento da parte del *Contraente* del nuovo *Premio* proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.**
Nel caso in cui il *Contraente* non intenda accettare il nuovo *Premio* potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non

pagare il *Premio*. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale.
Qualora la *Polizza* preveda anche la garanzia di Responsabilità Civile l'eventuale risoluzione di quest'ultima comporterà la contestuale risoluzione anche delle altre garanzie previste in *Polizza*.

ARTICOLO 6 – *TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO ASSICURATO*

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* l'eventuale trasferimento di proprietà del *Veicolo* indicato in *Polizza*, fornendone idonea documentazione.
In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante può chiedere che il contratto relativo al *Veicolo* alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per altro *Veicolo* di sua proprietà o di un suo *Famigliare convivente*; ***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio*.**
In caso di consegna del *Veicolo* in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al *Veicolo* alienato viene ceduto all'acquirente di quest'ultimo, **il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.* Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.**
Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.
Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.
Per l'assicurazione dello stesso *Veicolo* il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
Tale facoltà viene concessa solo in presenza in *Polizza* della Garanzia RCA.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà e *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della comunicazione a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* dell'avvenuto trasferimento.**
Per i contratti di durata inferiore ad un anno ***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del *Veicolo*, il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferimento di proprietà del *Veicolo*.**
Il contratto si risolve, senza rimborso del *Premio netto*, anche nel caso di documentata consegna del *Veicolo* in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* il certificato di assicurazione e la *Carta Verde*.** In caso di successivo trasferimento di proprietà del *Veicolo* stesso il *Contraente* ha diritto al rimborso del *Premio netto* pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del *Veicolo* (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

ARTICOLO 7 – *SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO*

La sospensione in corso di contratto può essere chiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso.
Qualora il *Contraente* intenda sospendere le garanzie in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.*
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un'appendice **che deve essere sottoscritta dal *Contraente*.** La sospensione decorre dall'ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.
Al momento della sospensione, il *Periodo* di assicurazione in corso con *Premio* pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.
Qualora tale durata sia inferiore, **il *Premio* non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni**, con rinuncia però, da parte di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, alle successive rate di *Premio* relative al periodo di sospensione utilizzato.
Decorsi diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il *Contraente* **abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il contratto si risolve**: qualora entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del *Veicolo*, il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Per i contratti con frazionamento del *Premio* il *Contraente* è tenuto a corrispondere,

salvo si sia verificato il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del *Veicolo*, le eventuali rate insolute successive alla risoluzione del contratto.
Tale facoltà viene concessa solo in presenza in *Polizza* della Garanzia RCA.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
La riattivazione del contratto è sempre possibile sullo stesso *Veicolo*. Il *Contraente* può inoltre chiedere che la riattivazione avvenga su di un altro *Veicolo*; **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio*.**
Per la riattivazione su di un altro *Veicolo* è comunque necessario che:

- il precedente *Veicolo* sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;

nonché

- il *Proprietario* (nel caso dei contratti di leasing, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

- ***Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni]***
  Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il *Premio* pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

- ***Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi [90 giorni]***
  Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi [90 giorni] sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.
  Sul *Premio* relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del *Contraente*, il *Premio* pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

ESCLUSIONI

Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti all'acquirente del *Veicolo* venduto;
- per i contratti amministrati con "libro matricola";
- per i contratti per l'assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.

Per ciclomotori, quadricicli, motoveicoli e motoslitte la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del *Veicolo* in questione comprovate da idonea documentazione.

Limitatamente a motoveicoli, motoslitte, quadricicli trasporto cose e quadricicli trasporto persone è tuttavia consentita la sospensione senza motivazione di tutte le garanzie di *Polizza* quando, nello stesso contratto, tale possibilità venga pattuita per la garanzia RCA.

ARTICOLO 8 - *OBBLIGHI DELL'ASSICURATO*

L'assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta telefonica alla *Struttura Organizzativa*. Devono essere comunicati i seguenti dati:

- *Codice prodotto Assistenza*;
- generalità dell'*Assicurato*;
- luogo presso il quale l'assistenza deve essere prestata;
- numero di targa del *Veicolo*;
- tipo di intervento richiesto.

Inoltre, per l'invio dei ricambi originali devono essere comunicati:

- marca, modello ed anno di costruzione del *Veicolo*;
- tipologia del pezzo di ricambio;
- dati e recapito dell'officina incaricata delle riparazioni.

La *Struttura Organizzativa* ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; **l'*Assicurato* è tenuto a fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento.**
In caso di prestazioni rese a seguito di *Infortunio stradale*, la *Struttura Organizzativa* può controllare, a mezzo dei propri incaricati, le condizioni di salute dell'*Assicurato*; a tal fine, **l'*Assicurato* ha l'onere di consentire agli incaricati di prendere visione della sua cartella clinica.**
Ogni diritto derivante dal presente contratto deve essere esercitato dall'*Assicurato,* a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di due anni dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.

ARTICOLO 9 - *CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO*

Per i contratti di durata inferiore all'anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione.
E' altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del *Veicolo*.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 10 - *LIMITAZIONI DELLA GARANZIA*

Poiché l'assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta alla *Struttura Organizzativa*, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* non riconosce indennizzi per l'assistenza non richiesta con tale modalità.
Gli interventi di assistenza sono organizzati direttamente dalla *Struttura Organizzativa*, salvo il caso in cui la stessa autorizzi *l'Assicurato* a provvedere direttamente: **in questo caso devono pervenire a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* i giustificativi in originale delle spese sostenute.**
***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* non riconosce indennizzi né rimborsi relativi ad interventi di assistenza organizzati da altre Compagnie di assicurazione o da Centrali operative diverse da quella indicata in *Polizza*.**
***La Struttura Organizzativa* non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito o a forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'*Assicurato*.**
Eventuali eccedenze relative agli onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* dovranno essere corrisposte direttamente dall'*Assicurato* al professionista intervenuto.
Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dovranno essere consegnati a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI,* se l'*Assicurato* o altri aventi diritto usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla stessa *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*.
Gli spostamenti previsti dalle garanzie saranno effettuati in aereo (classe turistica), in treno

(prima classe), o con altro mezzo alternativo scelto dall'*Assicurato* e concordato con la *Struttura Organizzativa*. **Il mezzo alternativo non deve comunque comportare un costo superiore a quello dei biglietti aerei o ferroviari.**
Gli importi riconosciuti dalla *Struttura Organizzativa* a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, **devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. L'*Assicurato* che ottiene un anticipo di denaro deve sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della *Struttura Organizzativa* ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla stessa.**
Le prestazioni per le coperture *Consulenza medica*, *Linea diretta con il legale*, *Informazioni dalla Struttura Organizzativa* e *Trasmissione messaggi urgenti* non possono essere fornite, per ciascun *Assicurato* e per ognuna di esse, per più di tre volte in ciascun anno di validità del contratto.

ARTICOLO 11 - *PERDITA TOTALE DEL VEICOLO ASSICURATO*

11.1 DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA
Nel caso di perdita totale a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del *Veicolo* indicato in *Polizza*, il ***Contraente* è tenuto a darne comunicazione a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*.**
Il *Contraente* deve inoltre consegnare a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*:

- **in caso di distruzione od esportazione definitiva del *Veicolo*, *documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione* (nel caso dei ciclomotori del *certificato di circolazione*);**
- **in caso di demolizione, copia della *documentazione attestante l'avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.***

Il *Contraente* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO *VEICOLO*
Il contratto può essere reso valido per un altro *Veicolo* appartenente al *Proprietario del Veicolo* distrutto, demolito od esportato o ad un suo *Famigliare convivente*; ***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio*.**

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve e *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* - relativa alle garanzie non interessate dal *Sinistro* - corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento**

della comunicazione a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.*
In ogni caso il *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro* è dovuto per l'intera annualità assicurativa in corso al momento della comunicazione.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno ***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.**
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del *Veicolo*, il *Premio netto* – relativo alle garanzie non interessate dal *Sinistro*- corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verificano la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del *Veicolo*.**

11.2 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del *Veicolo* il *Contraente* **è tenuto a darne comunicazione a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, consegnando copia della denuncia presentata all'Autorità competente.**
Il *Contraente*, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 7 – *Sospensione in corso di contratto*, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto può essere reso valido per un altro *Veicolo* appartenente al *Proprietario del veicolo* rubato o ad un suo *Famigliare convivente*.
***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio*.**
In ogni caso il *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro* è dovuto per l'intero *Periodo di assicurazione* in corso al momento della comunicazione.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua.
In ogni caso il *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro* è dovuto per l'intero *Periodo di assicurazione* in corso al momento della comunicazione.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno ***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* non procede**

al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si verificano il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del *Veicolo*.**

ARTICOLO 12 - *DIRITTO DI SURROGAZIONE*
In caso di *Sinistro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* è surrogata, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei *Famigliari conviventi* dell'*Assicurato* e nei confronti dei trasportati nonché del conducente debitamente autorizzato alla guida del *Veicolo* descritto in *Polizza*, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.

ARTICOLO 13 - *COMPETENZA TERRITORIALE*
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto oppure quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

ARTICOLO 14 - *RINNOVO DEL CONTRATTO*
Durata
Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza.
Se l'assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni) il *Premio* viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in *Polizza*. Pertanto, ai sensi dell'art. 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il *Contraente* potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, il *Contraente* non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la

naturale scadenza. Il *Premio* esposto in *Polizza* è già comprensivo della suddetta riduzione.

Disdetta
Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, **la sua eventuale disdetta deve essere inviata – con raccomandata o con telefax – almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in *Polizza***. In questo caso il contratto cessa alla sua naturale scadenza. **Salvo quanto previsto, relativamente al *Premio*, dall'articolo 5 - *Adeguamento del Premio*,** in mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 15 - *IMPOSTE E TASSE*
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso discendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il pagamento sia stato anticipato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.*

ARTICOLO 16 - *RINVIO ALLE NORME DI LEGGE*
Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA STRADALE

A) ASSISTENZA STRADALE GLOBAL

A.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga, dietro pagamento del *Premio* convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'*Assicurato*, **entro i limiti stabiliti dal contratto**, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *Sinistro* o di un *Infortunio stradale*.

L'assistenza è materialmente erogata, per conto di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, dalla *Struttura Organizzativa* di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marenco, 25-10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO.

Per chiedere l'assistenza dall'Italia comporre il numero verde 800-279.279;
dall'estero comporre il numero +39-011-65.23.200. Numero di fax: 011-65.33.875;
e-mail: pas.areaassistenza@unipolsai.it; APP UnipolSai.

***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ha la facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o la *Struttura organizzativa*, dandone tempestivo avviso al *Contraente*.**

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

A.2) INVIO DI PERSONALE TECNICO

La Struttura Organizzativa, in caso di *Sinistro*, **previo concorde giudizio della stessa e previa verifica della possibilità di effettuare le riparazioni in loco**, invia personale tecnico dotato dell'attrezzatura necessaria per riparare il *Veicolo* direttamente sul luogo dell'assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il *Veicolo* stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del *Sinistro*, in grado di effettuare la riparazione.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera. Tutte le altre spese sono a carico dell'*Assicurato.

A.3) TRAINO IMMEDIATO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale effettua il trasporto del *del Veicolo* e degli *Assicurati* all'officina più vicina.

Qualora l'intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il *Veicolo* sarà trasportato fino al deposito più vicino al luogo dell'assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto; resta la possibilità per l'*Assicurato*, in alternativa al predetto deposito e completamento del trasporto, di richiedere che il *Veicolo* sia trasportato presso la propria *Abitazione* o altro punto di riparazione dallo stesso indicato, purché entro 50 Km dal luogo dell'assistenza. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico le spese relative:

- al trasporto e alla custodia del Veicolo, dal momento del ricovero in deposito fino al

completamento del trasporto, **fino ad un importo massimo di € 600, per *Sinistro***;
- al trasporto degli *Assicurati*.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'*Assicurato* i costi conseguenti al trasporto del *Veicolo* ad un punto di riparazione diverso da quelli previsti.

A.4) TRAINO A LUNGA DISTANZA

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, qualora l'officina più vicina non abbia le competenze tecniche e le attrezzature per effettuare le riparazioni, incarica un mezzo di soccorso di effettuare il traino del *Veicolo*, a scelta dell'*Assicurato*:
- fino alla più vicina officina attrezzata per la riparazione;

oppure

- fino alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice;

oppure

- fino ad un'officina di fiducia dell'*Assicurato* purché nel Comune di residenza dello stesso;

oppure

- fino all'*Abitazione* dell'*Assicurato.*

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative fino ad un **importo massimo di € 550.**

A.5) RECUPERO DA FUORI STRADA

Qualora in caso di *Sinistro* il *Veicolo* sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi autonomamente, la *Struttura Organizzativa* procura direttamente all'*Assicurato* il mezzo di soccorso per riportare il *Veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un **importo massimo di € 550 per *Sinistro*.**
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'*Assicurato.*
Sono a carico dell'*Assicurato* le spese per il recupero qualora il *Veicolo* abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

A.6) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA FINO A SETTE GIORNI E TRASFERIMENTI IMPREVISTI (*esclusi i rimorchi*)

La *Struttura Organizzativa*, **in caso di *Sinistro* che renda il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive** mette a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura sostitutiva **di cilindrata compresa tra i 1300 ed i 1600 c.c.**, con percorrenza chilometrica illimitata, **compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.** Il noleggio può originare la richiesta, da parte del punto convenzionato, di costituzione di una cauzione; **la stessa deve essere prestata direttamente dall'*Assicurato***, con le modalità che gli saranno indicate dal punto convenzionato stesso. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico le spese relative al noleggio **per i primi sette giorni** a partire dalla data indicata dall'*Assicurato,* **purché entro un mese [30 giorni] dalla data del *Sinistro*.** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all'*Assicurato* per ritirare l'autovettura sostitutiva. **Tutte le altre spese per il carburante, per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio sono a carico dell'*Assicurato*.**

In alternativa, ed a scelta degli *Assicurati*, la *Struttura Organizzativa* provvede, a proprie spese, al rientro all'*Abitazione* degli *Assicurati* stessi o alla prosecuzione del viaggio fino alla *Destinazione*.

A.6.1) CLAUSOLA ASSISTENZA STRADALE VIP

(***valida solo se espressamente richiamata in Polizza - esclusi i rimorchi***)

Limitatamente ai casi di furto totale l'autovettura sostitutiva, prevista dalla garanzia *Autovettura sostitutiva fino a sette giorni e trasferimenti imprevisti*, si intende messa a disposizione dell'*Assicurato* per i primi trenta giorni a partire dalla data indicata dall'*Assicurato* stesso, **purché entro un mese [30 giorni] dalla data del *Sinistro*.**

A.7) INFORMAZIONI DALLA *STRUTTURA ORGANIZZATIVA*

La *Struttura Organizzativa*, a disposizione degli *Assicurati* 24 ore su 24, tutto l'anno, fornisce **in caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale*:**

- informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di incidente (CAI) ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il *Veicolo* indicato in *Polizza*;
- recapiti e reperibilità di carrozzerie;

- recapiti e reperibilità di officine e ricambisti;
- consigli utili ed informazioni su centri di pronto soccorso, ospedali pubblici e privati;
- informazioni su medici generici, specialisti, farmacie di zona.

A.8) TRASFERIMENTO SANITARIO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Infortunio stradale* dell'*Assicurato*, mette in contatto la propria *Equipe medica* con i medici curanti sul posto. L'*Equipe medica*, sulla base delle informazioni ottenute, valuta il quadro clinico dell'*Assicurato* e dispone il trasferimento di quest'ultimo, in alternativa:

- presso un centro ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso;
- presso una *Struttura Sanitaria* italiana, se si trova all'estero;
- presso una *Struttura Sanitaria* vicina alla sua *Abitazione*;
- presso la sua *Abitazione*.

L'Equipe medica:

- indica il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente barellato, vagone letto di prima classe, ambulanza o altro); **l'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi del continente europeo ed agli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo;**
- prescrive, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato;
- dispone l'accompagnamento dell'*Assicurato* da parte di una persona di sua fiducia, presente sul posto nel momento in cui il trasferimento ha inizio, se le condizioni di salute dell'*Assicurato* stesso lo richiedono.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative.
La garanzia è operativa previo consenso dell'*Assicurato* e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "*Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali*".
La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l'*Assicurato* non abbia

ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'*Équipe medica*.

A.9) CONSULENZA MEDICA

Qualora a seguito di *Infortunio stradale* l'*Assicurato* necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto con l'*Equipe medica* della *Struttura Organizzativa* che valuterà quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

A.10) LINEA DIRETTA CON IL LEGALE

In caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale* la *Struttura Organizzativa* mette l'*Assicurato* in contatto con la propria équipe legale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, la quale è a sua disposizione per fornirgli consigli pratici di ordine legale, **escluso il diritto di famiglia nonché il diritto fiscale e tributario.**

L'équipe legale si avvale di professionisti specializzati nelle diverse discipline e, su richiesta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui l'*Assicurato* si trova.

A.11) TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale*, si mette a disposizione per trasmettere messaggi urgenti a persone raggiungibili telefonicamente in Italia o all'estero, il cui recapito sia stato fornito dall'*Assicurato* alla *Struttura Organizzativa* al momento della richiesta dell'assistenza.

I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fino al recapito della segnala-zione o fino alla cessata emergenza.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI **declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei messaggi trasmessi.**

A.12) PRONTO INTERVENTO CRISTALLI

In caso di *Sinistro* che abbia causato la rottura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del *Veicolo* indicato in *Polizza* la *Struttura Organizzativa* invia sul posto un riparatore specializzato dotato dell'attrezzatura adatta ad eseguire la sostituzione; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il *Veicolo* stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del *Sinistro*, in grado di effettuare la sostituzione.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del riparatore, nonché quelle relative all'eventuale trasporto del *Veicolo* stesso al centro di riparazione. **Tutte le altre spese sono a carico dell'*Assicurato*.**

A.13) CONSULENZA PSICOLOGICA TELEFONICA

In caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale* che renda necessario l'intervento di uno psicologo, l'*Assicurato* può mettersi in contatto con l'*Equipe medica* della *Struttura Organizzativa*.

L'*Équipe medica* mette in contatto l'*Assicurato* con uno psicologo convenzionato che fornirà allo stesso:

- consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;

- indicazione di nominativi di psicologi nei pressi della sua *Abitazione*.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.
Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'*Assicurato* i costi degli incontri eventualmente concordati tra lo stesso e lo psicologo convenzionato.
La garanzia è operativa previo consenso dell'*Assicurato* e compatibilmente con la vigente legislazione sulla *"Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali"*.

A.14) RECUPERO DEL *VEICOLO*

La *Struttura Organizzativa*, **in caso di *Sinistro* che ha reso il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive:**

- organizza ed effettua il trasporto del *Veicolo* fino all'officina più vicina all'*Abitazione* o alla *Destinazione* prescelta. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico tutte le spese, comprese le eventuali spese di parcheggio relative al periodo intercorrente **tra il giorno del *Sinistro* ed il giorno in cui il trasportatore provvede al ritiro del *Veicolo*;**

- organizza, in alternativa al trasporto, il viaggio dell'*Assicurato* o di una persona da lui designata per il recupero del *Veicolo* qualora lo stesso, dopo la riparazione, sia in condizione di circolare. ***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio di sola andata verso il luogo delle riparazioni.**

Prestazioni operanti solo qualora il *Sinistro*, o l'*Infortunio stradale*, si verifichi ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'*Assicurato*

A.15) INVIO DI UN AUTISTA

Qualora in seguito ad un *Infortunio stradale*, l'*Assicurato* subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del *Veicolo*, oppure, all'estero, al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, **e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare**, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un autista per il trasferimento del *Veicolo* stesso all'*Abitazione* dell'*Assicurato*. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico l'onorario dell'autista. **Resta invece a carico dell'*Assicurato* ogni altro tipo di spesa.**

A.16) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* o di ricovero in *Struttura Sanitaria* di un *Assicurato* in seguito ad un *Infortunio stradale*, riserva presso un hotel le camere necessarie agli *Assicurati*, con trattamento di pernottamento e prima colazione.
La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo del *Sinistro*, di riparazione del *Veicolo* o di ricovero.
La garanzia è operativa qualora sussistano oggettivi impedimenti che rendano obiettivamente gravoso e non agevole il rientro dell'*Assicurato* presso la propria *Abitazione* *(per esempio: orario serale o notturno, problemi di reperibilità di altri mezzi di trasporto).*
Gli hotel selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, **salvo che gli *Assicurati* non concordino con la *Struttura Organizzativa* di soggiornare in strutture di categoria inferiore**, più vicine al luogo in cui il *Sinistro* o il ricovero si sono verificati.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative **alle prime tre notti successive al verificarsi del *Sinistro* o del ricovero**, nonché al trasferimento degli *Assicurati* all'hotel.

A.17) ANTICIPI DI DENARO

A.17.1) Anticipo spese di prima necessità

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, anticipa:

- **un importo massimo di € 2.600** per esigenze imprevedibili, ma documentate, attinenti al *Veicolo*;
- l'importo per cauzioni ed estensioni obbligatorie di garanzia richieste dall'autonoleggiatore, **fino a € 550**, se l'*Assicurato* usufruisce della garanzia *Autovettura sostitutiva*.

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* avvenuto all'estero, anticipa:

- l'importo necessario alla costituzione della cauzione cosiddetta "penale" richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria all'*Assicurato*, **fino a € 5.200**;

- l'importo necessario **-fino a € 5.200-** alla costituzione della cauzione cosiddetta "civile" che sia richiesta a garanzia per:
  - il risarcimento dei danni causati a terzi in relazione all'uso del *Veicolo* indicato in *Polizza*;
  - il pagamento delle relative spese giudiziarie;
  - il pagamento di multe o ammende eventualmente comminate all'*Assicurato* in occasione del *Sinistro*;

- l'importo necessario al dissequestro del *Veicolo*, **fino a € 2.600.**

A.17.2) Anticipo spese legali
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'*Assicurato* in conseguenza di *Sinistro* la *Struttura Organizzativa*, **qualora l'*Assicurato* non vi possa provvedere direttamente,** anticipa l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 550.**

A.17.3) Anticipo spese mediche
Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *Infortunio stradale*, debba sostenere delle spese mediche impreviste, **e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente,** la *Struttura Organizzativa* anticipa gli importi dovuti per il pagamento delle parcelle mediche e degli articoli sanitari prescritti **fino ad un importo massimo di € 1.100 per *Sinistro*.**

La prestazione non è operante:
- **se il trasferimento di valuta all'Estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'*Assicurato*;**
- **se l'*Assicurato* non è in grado di fornire alla *Struttura Organizzativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.**

Al rientro l'*Assicurato* dovrà rimborsare la somma anticipata **entro un mese [30 giorni] dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.**

A.18) ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO
La *Struttura Organizzativa*, in caso di decesso dell'*Assicurato* conseguente ad *Infortunio stradale* si incarica di effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, dopo aver espletato le formalità necessarie.
La *Struttura Organizzativa* provvede inoltre all'inumazione provvisoria o definitiva sul posto, quando le disposizioni locali lo impongano.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative, **con il solo limite di € 1.500 per l'acquisto di un feretro.**
Sono escluse le spese di qualsiasi natura relative alla cerimonia.

A.19) VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE
La *Struttura Organizzativa*, in caso di ricovero in una *Struttura Sanitaria* di un *Assicurato* in seguito ad un *Infortunio stradale* **per un periodo che i medici curanti prevedono superiore a 10 giorni,** organizza e provvede al viaggio di andata e ritorno di un famigliare residente in Italia che desideri recarsi ad assisterlo.
La *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle relative spese.

Prestazioni operanti solo all'Estero

A.20) ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AL *VEICOLO*

La *Struttura Organizzativa* in caso di *Sinistro*:

- gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del *Veicolo*;
- gestisce le operazioni necessarie all'abbandono in loco del *Veicolo* (demolizione e/o smontaggio), **qualora il valore residuo di quest'ultimo sia inferiore alle spese previste per il trasporto all'*Abitazione***. Il valore residuo del *Veicolo* dopo il *Sinistro* viene determinato sottraendo dal valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro* l'importo preventivato per le eventuali riparazioni.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l'abbandono legale, **con l'esclusione della cancellazione delle targhe al P.R.A.**
Ogni altra spesa è a carico dell'*Assicurato*.

A.21) INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Qualora, in caso di ricovero in una *Struttura Sanitaria* a seguito di un *Infortunio stradale*, o a seguito dell'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte dell'autorità in conseguenza della circolazione del *Veicolo*, l'*Assicurato* necessiti di un interprete, la *Struttura Organizzativa* vi provvede.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 ore lavorative.**

B) ASSISTENZA STRADALE COMPACT

B.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga, dietro pagamento del *Premio* convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'*Assicurato*, **entro i limiti stabiliti dal contratto,** un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *Sinistro* o di un *Infortunio stradale*.

L'assistenza è materialmente erogata, per conto di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, dalla *Struttura Organizzativa* di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marenco, 25-10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO.

Per chiedere l'assistenza dall'Italia comporre il numero verde 800-279.279; dall'estero comporre il numero +39-011-65.23.200. Numero di fax: 011-65.33.875; e-mail: pas.areaassistenza@unipolsai.it.

***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ha la facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o la *Struttura organizzativa*, dandone tempestivo avviso al *Contraente*.**

B.2) INVIO DI PERSONALE TECNICO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, **previo concorde giudizio della stessa e previa verifica della possibilità di effettuare le riparazioni in loco,** invia personale tecnico dotato dell'attrezzatura necessaria per riparare il *Veicolo* direttamente sul luogo dell'assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il *Veicolo* stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del *Sinistro*, in grado di effettuare la riparazione.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera. Tutte le altre spese sono a carico dell'*Assicurato.

B.3) TRAINO IMMEDIATO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale effettua il trasporto del *Veicolo* e degli *Assicurati* all'officina più vicina.

Qualora l'intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il *Veicolo* sarà trasportato fino al deposito più vicino al luogo dell'assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto; resta la possibilità per l'*Assicurato*, in alternativa al predetto deposito e completamento del trasporto, di richiedere che il *Veicolo* sia trasportato presso la propria *Abitazione* o altro punto di riparazione dallo stesso indicato, purché entro 50 Km dal luogo dell'assistenza. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico le spese relative:

- al trasporto e alla custodia del Veicolo, dal momento del ricovero in deposito fino al completamento del trasporto, **fino ad un importo massimo di € 600, per *Sinistro***;
- al trasporto degli *Assicurati*.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'*Assicurato* i costi conseguenti al trasporto del

Veicolo ad un punto di riparazione diverso da quelli previsti.

B.4) TRAINO A LUNGA DISTANZA

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, qualora l'officina più vicina non abbia le competenze tecniche e le attrezzature per effettuare le riparazioni, incarica un mezzo di soccorso di effettuare il traino del *Veicolo*, a scelta dell'*Assicurato*:

- fino alla più vicina officina attrezzata per la riparazione;

oppure

- fino alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice;

oppure

- fino ad un'officina di fiducia dell'*Assicurato* purché nel Comune di residenza dello stesso;

oppure

- fino all'*Abitazione* dell'*Assicurato*.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative **fino ad un importo massimo di € 550.**

B.5) RECUPERO DA FUORI STRADA

Qualora in caso di *Sinistro* il *Veicolo* sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi autonomamente, la *Struttura Organizzativa* procura direttamente all'*Assicurato* il mezzo di soccorso per riportare il *Veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico il relativo costo **fino ad un importo massimo di € 550 per *Sinistro*.**
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'*Assicurato*.
Sono a carico dell'*Assicurato* le spese per il recupero qualora il *Veicolo* abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

B.6) INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Qualora a seguito di *Infortunio stradale* l'*Assicurato* necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, successivamente al ricovero di primo soccorso, la *Struttura Organizzativa* invierà direttamente l'autoambulanza. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico le spese relative **fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo tenendo conto sia del tragitto dell'andata che di quello del ritorno.**

B.7) INFORMAZIONI DALLA *STRUTTURA ORGANIZZATIVA*

La *Struttura Organizzativa*, a disposizione degli *Assicurati* 24 ore su 24, tutto l'anno, **fornisce in caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale*:**

- informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di incidente (CAI) ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il *Veicolo* indicato in *Polizza;*
- recapiti e reperibilità di carrozzerie;
- recapiti e reperibilità di officine e ricambisti;
- consigli utili ed informazioni su centri di pronto soccorso, ospedali pubblici e privati;
- informazioni su medici generici, specialisti, farmacie di zona.

B.8) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA FINO A TRE GIORNI E TRASFERIMENTI IMPREVISTI *(esclusi i rimorchi)*

La *Struttura Organizzativa*, **in caso di *Sinistro* che renda il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive** mette a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura sostitutiva **di cilindrata compresa tra i 1300 ed i 1600 c.c.,** con percorrenza chilometrica illimitata, **compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.** Il noleggio può originare la richiesta, da parte del punto convenzionato, di costituzione di una cauzione; **la stessa deve essere prestata direttamente dall'*Assicurato*,** con le modalità che gli saranno indicate dal punto convenzionato stesso. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico le spese relative al noleggio **per i primi tre giorni** a partire dalla data indicata dall'*Assicurato*, **purché entro un mese [30 giorni] dalla data del *Sinistro*.** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all'*Assicurato* per ritirare l'autovettura sostitutiva. **Tutte le altre spese per il carburante, per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio sono a carico dell'*Assicurato*.**

In alternativa, ed a scelta degli *Assicurati*, la *Struttura Organizzativa* provvede, a proprie spese, al rientro all'*Abitazione* degli *Assicurati* stessi o alla prosecuzione del viaggio fino alla *Destinazione*.

B.8.1) CLAUSOLA ASSISTENZA STRADALE EXTRA

(valida solo se espressamente richiamata in Polizza - esclusi i rimorchi)

L'autovettura sostitutiva, prevista dalla garanzia *Autovettura sostitutiva fino a tre giorni* e *trasferimenti imprevisti*, si intende messa a disposizione dell'*Assicurato* **per i primi cinque giorni** a partire dalla data indicata dall'*Assicurato* stesso, **purché entro un mese [30 giorni] dalla data del *Sinistro*.**

C) ASSISTENZA STRADALE PER AUTOCARRI E PER RIMORCHI DI AUTOCARRI

C.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga, dietro pagamento del *Premio* convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'*Assicurato*, **entro i limiti stabiliti dal contratto,** un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *Sinistro* o di un *Infortunio stradale*.

Nel caso di rimorchio, l'assistenza viene fornita solo in quanto per esso sia stata stipulata una specifica *Polizza* che comprenda la relativa garanzia.

L'assistenza è materialmente erogata, per conto di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, dalla *Struttura Organizzativa* di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marenco, 25-10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO.

Per chiedere l'assistenza dall'Italia comporre il numero verde 800-279.279; dall'estero comporre il numero +39-011-65.23.200. Numero di fax: 011-65.33.875; e-mail: pas.areaassistenza@unipolsai.it.

***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ha la facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o la *Struttura organizzativa*, dandone tempestivo avviso al *Contraente*.**

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

C.2) TRAINO IMMEDIATO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale effettua il trasporto del *Veicolo* e degli *Assicurati* all'officina più vicina.

Qualora l'intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il *Veicolo* sarà trasportato fino al deposito più vicino al luogo dell'assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto; resta la possibilità per l'*Assicurato*, in alternativa al predetto deposito e completamento del trasporto, di richiedere che il *Veicolo* sia trasportato presso la propria *Abitazione* o altro punto di riparazione dallo stesso indicato, purché entro 50 Km dal luogo dell'assistenza. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico le spese relative:

- al trasporto e alla custodia del Veicolo, dal momento del ricovero in deposito fino al completamento del trasporto, **fino ad un importo massimo di € 1000, per *Sinistro***;
- al trasporto degli *Assicurati*.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'*Assicurato* i costi conseguenti al trasporto del *Veicolo* ad un punto di riparazione diverso da quelli previsti.

C.3) RECUPERO DEL *VEICOLO* DA FUORI STRADA

Qualora in caso di *Sinistro* il *Veicolo* sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi autonomamente, la *Struttura Organizzativa* procura direttamente all'*Assicurato* il mezzo di

soccorso per riportare il *Veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative **fino ad un importo di € 1.500 per *Sinistro*.**
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'*Assicurato*.
Sono a carico dell'*Assicurato* le spese per il recupero qualora il *Veicolo* abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

C.4) INVIO DI PERSONALE TECNICO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, **previo concorde giudizio della stessa e previa verifica della possibilità di effettuare le riparazioni in loco,** invia personale tecnico dotato dell'attrezzatura necessaria per riparare il *Veicolo* direttamente sul luogo dell'assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il *Veicolo* stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del *Sinistro*, in grado di effettuare la riparazione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera. Tutte le altre spese sono a carico dell'*Assicurato.

C.5) INFORMAZIONI DALLA *STRUTTURA ORGANIZZATIVA*

La *Struttura Organizzativa*, a disposizione degli *Assicurati* 24 ore su 24, tutto l'anno, fornisce in **caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale*:**

- informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di incidente (CAI) ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il *Veicolo* indicato in *Polizza*;
- recapiti e reperibilità di carrozzerie;
- recapiti e reperibilità di officine e ricambisti;
- consigli utili ed informazioni su centri di pronto soccorso, ospedali pubblici e privati;
- informazioni su medici generici, specialisti, farmacie di zona.

C.6) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA FINO A SETTE GIORNI E TRASFERIMENTI IMPREVISTI *(esclusi i rimorchi)*

La *Struttura Organizzativa*, **in caso di *Sinistro* che renda il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive** mette a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura sostitutiva **di cilindrata compresa tra i 1300 ed i 1600 c.c.,** con percorrenza chilometrica illimitata, **compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.** Il noleggio può originare la richiesta, da parte del punto convenzionato, di costituzione di una cauzione; **la stessa deve essere prestata direttamente dall'*Assicurato***, con le modalità che gli saranno indicate dal punto convenzionato stesso. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico le spese relative al noleggio per i primi sette giorni a partire dalla data indicata

dall'*Assicurato*, **purché entro un mese [30 giorni] dalla data del *Sinistro*.** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all'*Assicurato* per ritirare l'autovettura sostitutiva. **Tutte le altre spese per il carburante, per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio sono a carico dell'*Assicurato*.**
In alternativa, ed a scelta degli *Assicurati*, la *Struttura Organizzativa* provvede, a proprie spese, al rientro all'*Abitazione* degli *Assicurati* stessi o alla prosecuzione del viaggio fino alla *Destinazione*.

C.7) TRASFERIMENTO SANITARIO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Infortunio stradale* dell'*Assicurato*, mette in contatto la propria *Equipe medica* con i medici curanti sul posto. L'*Equipe medica*, sulla base delle informazioni ottenute, valuta il quadro clinico dell'*Assicurato* e dispone il trasferimento di quest'ultimo, in alternativa:

- presso un centro ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso;
- presso una *Struttura Sanitaria* italiana, se si trova all'estero;
- presso una *Struttura Sanitaria* vicina alla sua *Abitazione*;
- presso la sua *Abitazione*.

L'*Equipe medica*:

- indica il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente barellato, vagone letto di prima classe, ambulanza o altro); **l'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi del continente europeo ed agli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo;**
- prescrive, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato;
- dispone l'accompagnamento dell'*Assicurato* da parte di una persona di sua fiducia, presente sul posto nel momento in cui il trasferimento ha inizio, se le condizioni di salute dell'*Assicurato* stesso lo richiedono.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative.
La garanzia è operativa previo consenso dell'*Assicurato* e compatibilmente con la vigente legislazione sulla *"Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali"*.
La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l'*Assicurato* non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'*Équipe medica*.

C.8) CONSULENZA MEDICA

Qualora a seguito di *Infortunio stradale* l'*Assicurato* necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto con l'*Equipe medica* della *Struttura Organizzativa* che valuterà quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

C.9) LINEA DIRETTA CON IL LEGALE

In caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale* la *Struttura Organizzativa* mette l'*Assicurato* in contatto con la propria équipe legale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, la quale è a sua disposizione per fornirgli consigli pratici di ordine legale, **escluso il diritto di famiglia nonché il diritto fiscale e tributario.**

L'équipe legale si avvale di professionisti specializzati nelle diverse discipline e, su richiesta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui l'*Assicurato* si trova.

C.10) TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale*, si mette a disposizione per trasmettere messaggi urgenti a persone raggiungibili telefonicamente in Italia o all'estero, il cui recapito sia stato fornito dall'*Assicurato* alla *Struttura Organizzativa* al momento della richiesta dell'assistenza.

I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata emergenza.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI **declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei messaggi trasmessi.**

C.11) CONSULENZA PSICOLOGICA TELEFONICA

In caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale* che renda necessario l'intervento di uno psicologo, l'*Assicurato* può mettersi in contatto con l'*Equipe medica* della *Struttura Organizzativa*.

L'*Équipe medica* mette in contatto l'*Assicurato* con uno psicologo convenzionato che fornirà allo stesso:

- consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
- indicazione di nominativi di psicologi.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'*Assicurato* i costi degli incontri eventualmente concordati tra lo stesso e lo psicologo convenzionato.

La garanzia è operativa previo consenso dell'*Assicurato* e compatibilmente con la vigente legislazione sulla *"Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali"*.

C.12) VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

La *Struttura Organizzativa*:

- **in caso di *Sinistro* che abbia reso il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive;**

o

- **in caso di *Infortunio stradale* a seguito del quale nessuno degli *Assicurati* possa condurre il *Veicolo*;**

organizza il viaggio di sola andata dell'*Assicurato* o di una persona da lui designata, dall'*Impresa* o dalla sua residenza al luogo presso il quale il *Veicolo* stesso si trova, per provvedere al suo recupero.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio.
Tutte le altre spese sono a carico dell'*Assicurato*.

Prestazioni operanti solo qualora il *Sinistro*, o l'*Infortunio stradale*, si verifichi ad oltre 50 km dalla Sede Legale dell'*Impresa*

C.13) INVIO DI UN AUTISTA

Qualora in seguito ad un *Infortunio stradale*, l'*Assicurato* subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del *Veicolo*, oppure, all'estero, al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, **e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare,** la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un autista per il trasferimento del *Veicolo* stesso all'*Abitazione* dell'*Assicurato*. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico l'onorario dell'autista. **Resta invece a carico dell'*Assicurato* ogni altro tipo di spesa.**

C.14) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* o di ricovero in una *Struttura Sanitaria* di un *Assicurato* in seguito ad un *Infortunio stradale*, riserva presso un hotel le camere necessarie agli *Assicurati*, con trattamento di pernottamento e prima colazione.
La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo del *Sinistro*, di riparazione del *Veicolo* o di ricovero.
La garanzia è operativa qualora sussistano oggettivi impedimenti che rendano obiettivamente gravoso e non agevole il rientro dell'*Assicurato* presso la propria *Abitazione* *(per esempio: orario serale o notturno, problemi di reperibilità di altri mezzi di trasporto).*
Gli hotel selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, **salvo che gli *Assicurati* non concordino con la *Struttura Organizzativa* di soggiornare in strutture**

di categoria inferiore, più vicine al luogo in cui il *Sinistro* o il ricovero si è verificato. *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico tutte le spese relative **alle prime tre notti successive al verificarsi del *Sinistro* o del ricovero,** nonché al trasferimento degli *Assicurati* all'hotel.

C.15) ANTICIPI DI DENARO

C.15.1) Anticipo spese di prima necessità

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, anticipa:

- **un importo massimo di € 2.600** per esigenze imprevedibili, ma documentate, attinenti al *Veicolo*;

- l'importo per cauzioni ed estensioni obbligatorie di garanzia richieste dall'autonoleggiatore, **fino a € 550**, se l'*Assicurato* usufruisce della garanzia *Autovettura sostitutiva*.

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* avvenuto all'estero, anticipa:

- le spese relative alla riparazione del *Veicolo*, **limitatamente agli interventi indispensabili per consentirne la circolazione, fino ad un importo massimo di € 1.100;**

- l'importo necessario al dissequestro del *Veicolo*, **fino a € 2.600;**

- l'importo necessario alla costituzione della cauzione cosiddetta "penale" richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria all'*Assicurato*, **fino a € 5.200;**
- l'importo necessario **-fino a € 5.200-** alla costituzione della cauzione cosiddetta "civile" che sia richiesta a garanzia per:
  - il risarcimento dei danni causati a terzi in relazione all'uso del *Veicolo* indicato in *Polizza*;
  - il pagamento delle relative spese giudiziarie;
  - il pagamento di multe o ammende eventualmente comminate all'*Assicurato* in occasione del *Sinistro*.

C.15.2) Anticipo spese legali

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'*Assicurato* in conseguenza di *Sinistro* la *Struttura Organizzativa*, **qualora l'*Assicurato* non vi possa provvedere direttamente**, anticipa l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 550.**

C.15.3) Anticipo spese mediche

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *Infortunio stradale*, debba sostenere delle spese mediche impreviste, **e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente,** la

Struttura Organizzativa anticipa gli importi dovuti per il pagamento delle parcelle mediche e degli articoli sanitari prescritti **fino ad un importo massimo di € 1.100 per *Sinistro*.**
La prestazione non è operante:
- **se il trasferimento di valuta all'Estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'*Assicurato*;**
- **se l'*Assicurato* non è in grado di fornire alla *Struttura Organizzativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.**

Al rientro l'*Assicurato* dovrà rimborsare la somma anticipata **entro un mese [30 giorni] dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.**

C.16) ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO

La *Struttura Organizzativ*a, in caso di decesso dell'*Assicurato* conseguente ad *Infortunio stradale* si incarica di effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, dopo aver espletato le formalità necessarie.
La *Struttura Organizzativa* provvede inoltre all'inumazione provvisoria o definitiva sul posto, quando le disposizioni locali lo impongano.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative, **con il solo limite di € 1.500 per l'acquisto di un feretro.**
Sono escluse le spese di qualsiasi natura relative alla cerimonia.

Prestazioni operanti solo all'Estero

C.17) RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE

Qualora in conseguenza di *Sinistro* il *Veicolo* resti immobilizzato e ciò comporti **un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi,** la *Struttura Organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del *Veicolo* dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'*Assicurato*.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del *Sinistro* alla *Struttura Organizzativa* sono a carico di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* **fino ad un massimo di € 550.**
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'*Assicurato*.
Se il valore commerciale del *Veicolo* dopo il *Sinistro* risulta inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la *Struttura Organizzativa* provvede al suo rimpatrio, tenendo a carico di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il *Sinistro*. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'*Assicurato*. In questo caso la prestazione è operante a condizione che l'*Assicurato* stesso fornisca alla *Struttura Organizzativa* idonee garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

C.18) INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Qualora, in caso di ricovero in una *Struttura Sanitaria* a seguito di un *Infortunio stradale*, o a seguito dell'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte dell'autorità in conseguenza della circolazione del *Veicolo*, l'*Assicurato* necessiti di un interprete, la *Struttura Organizzativa* vi provvede.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 ore lavorative.**

C.19) ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AL VEICOLO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*:

- gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del *Veicolo*;
- gestisce le operazioni necessarie all'abbandono in loco del *Veicolo* (demolizione e/o smontaggio), **qualora il valore residuo di quest'ultimo sia inferiore alle spese previste per il trasporto all'*Abitazione* o all'*Impresa*.**

Il valore residuo del *Veicolo* dopo il *Sinistro* viene determinato sottraendo dal valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro* l'importo preventivato per le eventuali riparazioni.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l'abbandono legale, **con l'esclusione della cancellazione delle targhe al P.R.A.**
Ogni altra spesa è a carico dell'*Assicurato*.

C.20) RECAPITO RICAMBI ORIGINALI

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* avvenuto nel territorio dell'Unione Europea, **qualora non siano reperibili i pezzi di ricambio necessari alle riparazioni del caso e indispensabili al funzionamento del *Veicolo*,** provvede a recapitare il materiale richiesto presso l'officina incaricata delle riparazioni, nel rispetto delle norme che ne regolano il trasporto.
La spedizione è subordinata alle eventuali limitazioni imposte dalla legislazione locale.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese di ricerca e spedizione. **Le spese relative ai pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali sono a carico dell'*Assicurato*.**

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 e P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

FONTI NORMATIVE

CODICE CIVILE

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in

cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899. Durata dell'assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Articolo 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(...)

Articolo 1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articolo 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Articolo 1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Articolo 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte
Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli

minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. (...)

Articolo 2054 – Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Articolo 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. (...)

CODICE PENALE

Articolo 624. - Furto

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
(...)

Articolo 628. - Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
(...)

Articolo 646 - Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
(…)

Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Articolo 122 - Veicoli a motore

1. *I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.*

2. *L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.*

3. *L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà*

del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. *L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.*

Articolo 129 - Soggetti esclusi dall'assicurazione

1. *Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.*

2. *Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:*

   a) *i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;*

   b) *il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;*

   c) *ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).*

Articolo 170 bis - (Durata del contratto)

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato,

di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005 (CODICE DEL CONSUMO)

Articolo 3- Definizioni

1. Ai fini del presente codice … si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

(...)

Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (CODICE DELLA NAVIGAZIONE)

Articolo 211 - Conseguenze della scomparizione in mare

Nei casi di scomparizione da bordo per la caduta in mare, nei quali, ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile, e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell'autorità marittima o consolare le persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore della Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti.

Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore della Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorità per l'annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni dall'avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell'articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a ciò legittimate.

Articolo 212 - Autorizzazione del tribunale

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal tribunale con decreto, assunte, ove sia ritenuto necessario, le informazioni del caso.

Articolo 838 - Conseguenze della scomparizione

Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorità marittima sono attribuite all'autorità di pubblica sicurezza.

INFORMATIVA AL CLIENTE
SULL'USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI

Regolamento Europeo UE/2016/679 - "Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone fisiche"

Gentile Cliente,
ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti[1] ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali[2], ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).
In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo[3], sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza[4]. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.
Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni

contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI.

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto[5].
I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol[6] a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (ii) e (iv).
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa[7] (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione,

se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna(8).
Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 7). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

NOTE

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alle persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in

forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
6) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
7) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.

Modello 14-000000210 – Ed. 01 / 05 / 2019